

L'Assessore regionale al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Alberto Cerise, richiama alla Giunta la legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico" e rammenta che la stessa stabilisce a carico della Regione:

- 1) la definizione, sentito il Consiglio permanente degli enti locali e le rappresentanze delle associazioni di categoria, dei criteri tecnici di dettaglio sulla base dei quali i Comuni devono provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio (art. 2, comma 3);
- 2) la definizione, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, dei criteri per la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio comunale e per la redazione, da parte dei comuni, dei piani di risanamento e di miglioramento acustico (art. 4, comma 3);
- 3) la definizione dei criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico (art. 8, comma 3);
- 4) la definizione dei criteri per la predisposizione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico (art. 9, comma 3).

Informa che i summenzionati criteri sono stati elaborati dai competenti uffici della Direzione Ambiente regionale in collaborazione con l'ARPA della Valle d'Aosta e che sono stati sentiti in merito sia il Consiglio permanente degli enti locali che le rappresentanze delle associazioni di categoria. In particolare, fa presente che alle rappresentanze delle associazioni di categoria i criteri sono stati illustrati in occasione di incontri all'uopo organizzati e, specificatamente, in un incontro con l'Avif tenutosi in data 18 luglio 2006, nonché in un successivo incontro con tutte le rappresentanze tenutosi in data 9 agosto 2006.

Rende noto che, a seguito di tali incontri, l'Assessorato Territorio, ambiente ed opere pubbliche ha formalmente richiesto, con nota prot. n.16853 del 16 agosto 2006, alle associazioni di categoria di far pervenire, entro il 31 agosto 2006, eventuali osservazioni in merito ai procedimenti amministrativi illustrati.

Riferisce che le osservazioni pervenute sono state quindi analizzate dagli uffici competenti e dall'Arpa Valle d'Aosta che le hanno in parte recepite, con conseguente modificazione dei criteri, ed in parte respinte, sulla base delle motivazioni di seguito riportate.

Precisa, in particolare, che:

- è stato richiesto di stabilire che i Comuni, al momento della trasmissione della proposta di classificazione acustica alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della LR 9/2006, informino anche le associazioni di categoria affinché queste ultime abbiano un periodo di tempo maggiore per formulare le loro osservazioni. Tale richiesta non è stata accolta in quanto la stessa Legge Regionale, all'art. 3, comma 4, definisce i termini per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e, quindi, anche delle associazioni di categoria. Resta comunque salva la facoltà dei Comuni di porre in essere un rapporto maggiormente partecipativo in fase di predisposizione della classificazione acustica, laddove ritenuto opportuno;

- è stato richiesto di stabilire che i Comuni, nella predisposizione della classificazione acustica del loro territorio, non applichino rigidamente i criteri proposti dalla Regione. Tale richiesta non è stata accolta in quanto contraria al dettato di legge;
- è stato richiesto di esonerare dall'obbligo di presentare la relazione previsionale d'impatto acustico tutte le strutture ricettive turistico-alberghiere. Tale richiesta non è stata accolta in quanto la discriminante per essere assoggettati alla presentazione di relazione di impatto acustico non è la categoria di appartenenza, ma il rumore prodotto.

Riferisce inoltre che, i summenzionati criteri, sono stati inviati, con nota prot. n. 15597/DTA in data 1° agosto 2006, ed esposti, in due distinti incontri tenutisi rispettivamente il 6 settembre e il 12 ottobre 2006, al Consiglio permanente degli enti locali, il quale ha rilasciato il suo parere favorevole con nota prot. n. 8097 del 2 novembre 2006 (protocollo n. 22602/DTA del 2 novembre 2006).

Illustra quindi i contenuti degli allegati criteri e ne propone, pertanto, in considerazione di quanto suesposto, l'approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Alberto CERISE;
- richiamata la legge regionale 29 marzo 2006, n. 9;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Ambiente, dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 1 - lett. e) e 59 comma 2, della L.R. n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato I recante "Criteri per la classificazione acustica del territorio" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'allegato II recante "Criteri per la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale sul territorio e criteri per la redazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare l'allegato III recante "Criteri e modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione d'impatto acustico e criteri per la predisposizione della valutazione previsionale del clima acustico" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

LC/

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

(L.r. 9/2006, Art. 2, comma 3)

ALLEGATO I ALLA DGR N. 3355 IN DATA 10/11/2006

INDICE

1.	PREMESSE	2
2.	CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	2
2.1	Uso del territorio e strumenti di pianificazione.....	3
2.2	Accostamento critico.....	4
2.3	Classi acustiche	4
3.	PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	5
3.1	Fase I.....	5
3.2	Fase II.....	6
3.3	Fase III	7
4.	CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI SITUAZIONI PARTICOLARI	9
4.1	Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	9
4.2	Attribuzione alle UTO di valori limite inferiori rispetto a quelli della classe acustica di appartenenza.....	10
4.3	Classificazione acustica e fasce di rispetto delle infrastrutture del traffico veicolare e delle ferrovie	10
4.3.1	<i>Infrastrutture del traffico veicolare</i>	11
4.3.2	<i>Ferrovie</i>	13
4.4	Classificazione acustica e presenza di aeroporti	13
5.	CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE 14	
5.1	Valori limite di emissione	15
5.2	Valori limite assoluti di immissione	15
5.3	Valori limite differenziali di immissione	16
5.4	Valori di attenzione	16
5.5	Valori di qualità.....	17
6.	CARTOGRAFIA ED ELABORATI 17	
7.	REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	18

1. Premesse

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”⁽¹⁾, all'articolo 4, comma 1, lettera a) dispone che le regioni definiscano con legge i criteri in base ai quali i comuni devono procedere alla classificazione acustica del proprio territorio.

In ottemperanza a tale disposto, l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9, recante “*Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico*”⁽²⁾ (di seguito “*Legge*”) affida alla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali e sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria, la determinazione dei criteri tecnici di dettaglio per classificazione acustica del territorio comunale.

Il citato articolo 2 della Legge precisa inoltre che la classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee ovvero in zone per le quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale in relazione all'uso del territorio e, più precisamente, si sostanzia nell'attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per il rumore ambientale con riferimento alle 6 classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”⁽³⁾ (di seguito “*DPCM*”), suddividendo il territorio comunale in unità territoriali omogenee dal punto di vista acustico (di seguito, per brevità, “*UTO*”).

La Legge prevede che per classificare acusticamente il territorio i comuni possano agire sia singolarmente, sia in forma associata attraverso le Comunità montane. La decisione di operare in forma associata, da vagliarsi caso per caso, può facilitare il lavoro di omogeneizzazione delle aree di confine e, in linea di principio, è un approccio che può risultare metodologicamente preferibile laddove il territorio comunale non sia fortemente urbanizzato.

Si precisa inoltre che, data la vocazione turistica della Regione e considerato il maggior afflusso di visitatori in alcuni periodi dell'anno, in taluni casi può rendersi necessaria l'adozione di una specifica classificazione acustica su base stagionale che rilevi l'uso effettivo del territorio nei periodi caratterizzati dall'aumento delle presenze residenziali, dal funzionamento a pieno regime delle strutture turistiche ricettive, delle attività commerciali e di intrattenimento, nonché dei servizi.

Nel prosieguo del presente documento sono illustrati i criteri da utilizzare per la classificazione acustica, determinati in considerazione della necessità di garantire, in ogni porzione del territorio, livelli di rumore ambientale compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte, nonché un'analisi delle situazioni che, in ragione della loro peculiarità, necessitano di una particolare disamina.

2. Criteri generali per la classificazione acustica

Occorre anzitutto specificare che la classificazione acustica non deve tradursi in una fotografia dell'attuale organizzazione ed utilizzo del territorio, bensì deve concretizzarsi in uno strumento di governo del territorio dal punto di vista acustico.

⁽¹⁾ In G.U. 30 ottobre 1995, n. 254, suppl. ord.

⁽²⁾ In B.U. 26 aprile 2006, n. 17.

⁽³⁾ In G.U. 1° dicembre 1997, n. 280.

2.1 Uso del territorio e strumenti di pianificazione

Il processo di classificazione acustica deve prendere avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo contestualmente conto della morfologia del territorio e della pianificazione ambientale, territoriale, della viabilità e dei trasporti, per garantire la corretta implementazione nella classificazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge a protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

La prima attività da porre in essere per addivenire alla classificazione acustica del territorio comunale consiste nel suddividere il territorio in UTO. Schematicamente ed in via non esaustiva, gli elementi di base da considerare nella suddivisione del territorio in UTO sono:

- a) gli strumenti di gestione e pianificazione urbanistica e territoriale, con particolare riferimento al:
 - Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);
 - Piano Urbano del Traffico (laddove esistente);
 - Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta.
- b) l'uso effettivo del territorio, con particolare riferimento alla presenza di:
 - insediamenti abitativi;
 - infrastrutture a qualsiasi titolo finalizzate all'attività e frequentazione umana;
 - infrastrutture lineari del traffico (quali strade, autostrade, ferrovie e aeroporti), con valutazione della loro connessione funzionale con il territorio attraversato;
 - aeroporti, eliporti;
 - insediamenti industriali, artigianali e grandi centri commerciali;
 - aree utilizzate per manifestazioni e spettacoli pubblici;
 - recettori sensibili dal punto di vista acustico (quali ospedali, aree scolastiche, case di riposo);
 - aree a vario titolo tutelate o tutelabili sotto il profilo ambientale;
 - ogni altro elemento significativo in quanto sorgente di rumore ovvero oggetto di esposizione a rumore ambientale.

Nella suddivisione del territorio in UTO può risultare utile considerare anche le sezioni di censimento ISTAT, che rendono disponibili informazioni sulla popolazione e sulla tipologia degli insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, importanti sia in fase di zonizzazione acustica, sia per le eventuali successive azioni di risanamento.

Per evitare una classificazione acustica parcellizzata e praticamente inattuabile, occorrerebbe individuare UTO che non frammentino esageratamente il territorio, ponendo d'altro canto attenzione a non classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.

A tal fine ed a titolo esemplificativo, UTO circoscritte e disomogenee rispetto ad UTO circostanti più vaste potranno eventualmente essere in queste ultime ricomprese. Laddove possibile, inoltre, il perimetro delle UTO dovrebbe coincidere con confini generati da discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera) oppure con superfici interamente delimitate da infrastrutture di trasporto lineari.

Una volta definite le UTO, per pervenire alla classificazione acustica occorre quindi procedere da un'attenta considerazione dell'uso effettivo del territorio e dalla verifica di congruità con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, integrandosi e coordinandosi con essi al fine di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di rumorosità ambientale ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte.

Laddove l'attuale fruizione del territorio non sia conforme agli strumenti di pianificazione, ovvero questi ultimi non siano in tutto o in parte ancora attuati, la classificazione dovrà comunque farvi riferimento, in una prospettiva di progressivo adeguamento dell'uso del territorio a quanto pianificato. Infatti, laddove l'attuale fruizione acustica del territorio non sia conforme alla destinazione d'uso degli strumenti urbanistici e di pianificazione ed alla classificazione acustica, il progressivo adeguamento sarà attuato mediante il risanamento delle situazioni incompatibili ai sensi dell'articolo 4 della Legge.

2.2 Accostamento critico

Particolari cautele vanno apprestate per evitare, laddove possibile, l'accostamento critico, ossia l'accostamento di aree con differenze di valore limite assoluto di immissione superiore a 5 dB(A)⁽⁴⁾, anche se appartenenti al territorio di comuni limitrofi, ovvero a comunità montane differenti. Per questa ragione l'articolo 3, comma 2, della Legge stabilisce che la proposta di classificazione acustica deve essere vagliata tra comuni limitrofi per addivenire, ove possibile, alla determinazione d'intesa della classificazione delle aree confinanti.

L'accostamento critico non può essere evitato in aree già urbanizzate nel caso in cui vi sia adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue e tale accostamento si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso. In tali casi è quindi possibile l'adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, salva l'adozione del piano di risanamento di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge.

Occorre rilevare che l'adiacenza fra zone appartenenti a classi non contigue non genera di per sé un divieto di accostamento critico, qualora esistano evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Tale abbattimento dovrà essere dimostrato con rilievi fonometrici da allegarsi agli elaborati tecnici della classificazione acustica ed effettuati in conformità alla metodologia prevista dal DMA 16 marzo 1998 e tali da caratterizzare in maniera adeguata le emissioni sonore delle sorgenti di rumore presenti e la loro propagazione nell'ambiente.

2.3 Classi acustiche

Come anticipato in premessa, la classificazione acustica consiste nel suddividere il territorio in UTO ed attribuire loro una delle classi acustiche di cui alla Tabella A del DPCM (di seguito riportata in Tabella I).

L'effettuazione della classificazione acustica non richiede la preconnoscenza dei livelli sonori ambientali effettivamente presenti, non essendo, come già specificato, una descrizione della situazione acustica esistente, bensì uno strumento di governo del territorio volto sia a preservarne l'integrità e prevenirne il degrado sotto il profilo acustico, sia a fornire i riferimenti per le eventuali azioni di risanamento.

Misure preliminari dei livelli di rumorosità ambientale sono tuttavia richieste:

- a) per sostenere l'attribuzione alle classi di destinazione d'uso di valori limite inferiori rispetto a

⁽⁴⁾ decibel.

quelli riportati nelle tabelle B, C e D dell'Allegato al DPCM, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge (punto 4.1 del presente allegato);

b) quando non sia possibile evitare l'accostamento critico (punto 2.2 del presente allegato).

Tabella I: Tabella A del DPCM

CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

3. Procedura per la classificazione acustica del territorio comunale

Per l'attribuzione delle classi acustiche alle UTO occorre procedere secondo le seguenti fasi.

- Fase I: definire le UTO per le quali vi sia una diretta corrispondenza fra classe acustica e destinazione d'uso del territorio secondo il PRGC. In via generale, tale fase consentirà di individuare le classi I, V e VI.
- Fase II: individuare le UTO in ambito urbano o fortemente antropizzato ricadenti nelle classi intermedie II, III e IV.
- Fase III: identificare le UTO in ambiente rurale e montano.

3.1 Fase I

3.1.1 Individuazione della classe I

Possono essere classificate in classe I, relativa alle aree particolarmente protette, le UTO caratterizzate dalla presenza dei seguenti recettori sensibili:

- ospedali o edifici sede di ricovero ed assistenza in cui è prevista la degenza;
- istituti scolastici e aree di pertinenza;
- parchi di estensione o rilevanza tale da configurarsi come polmone verde urbano o peri-urbano, con esclusione quindi di piccole aiuole e delle aree verdi di quartiere;
- strutture dedicate alla meditazione, raccoglimento o al culto;

- aree monumentali oggetto di visita e frequentazione, esterne o interne al tessuto urbano ma in ogni caso non accessibili e percorribili con mezzi motorizzati;
- zone di accoglienza e i centri visita di parchi naturali e aree protette;
- zone nelle adiacenze dei rifugi alpini.

Per quanto riguarda le strutture scolastiche, la classificazione in classe I riguarda aree urbane dedicate, o con predominante presenza di scuole. Strutture scolastiche inserite in edifici ad uso misto, o edifici isolati e privi di aree di rispetto possono invece essere classificate secondo la zona di appartenenza del contesto territoriale, ma la loro presenza all'interno di tale zona va evidenziata. La loro protezione rispetto al rumore ambientale dovrà essere realizzata mediante interventi sui requisiti acustici passivi degli edifici.

Il rispetto dei limiti può riferirsi al solo periodo della giornata di effettiva fruizione della struttura (es. periodo diurno).

Per quanto riguarda le aree destinate al riposo e allo svago, i parchi pubblici e le aree di interesse ambientale e storico-archeologico, la loro classificazione in classe I va intesa nel senso della salvaguardia del clima sonoro naturale esistente. Pertanto, aree ricreative caratterizzate dalla presenza di infrastrutture tecnologiche e aree sportive possono essere meglio classificate in classe II, così come appare fuori luogo porre in classe I le piccole aree verdi urbane.

Tra le zone dedicate alla meditazione, al raccoglimento ed al culto da porre in classe I si segnalano santuari e aree di pertinenza, nonché le aree cimiteriali. Le aree monumentali di particolare interesse possono comprendere le zone archeologiche, le aree dove la presenza di monumenti è l'elemento qualificante, così come porzioni di centro storico dove la quiete sia ritenuta dalle amministrazioni comunali un elemento essenziale per la fruizione dell'area medesima, da salvaguardare con misure di limitazione della rumorosità immessa.

3.1.2 Individuazione delle classi V e VI

Possono essere classificate in classe V e VI, relative alle aree prevalentemente o esclusivamente industriali, le zone territoriali di tipo D dei PRGC (parti del territorio comunale destinate ad attività industriali).

In particolare, alla classe V (aree prevalentemente industriali) vanno assegnate le zone classificate come industriali ove gli insediamenti abitativi esistenti, ovvero di prevista o possibile realizzazione, ancorché limitati, non siano direttamente connessi alle attività produttive medesime.

Alla classe VI (aree esclusivamente industriali) vanno invece assegnate le zone industriali dove gli unici insediamenti abitativi esistenti, ovvero di prevista o possibile realizzazione, siano direttamente connessi alle attività produttive medesime, ovvero consistano in abitazioni di custodi, di proprietari o di gestori delle aziende e dei laboratori artigianali. Per tali abitazioni deve essere mantenuta la destinazione d'uso, di pertinenza dell'insediamento produttivo, e possono essere previsti interventi di protezione acustica passiva.

3.2 Fase II

Dopo aver proceduto all'assegnazione delle UTO alle classi I, V e VI, occorre analizzare le UTO

rientranti in contesto urbano o in centro abitato. La maggior parte del territorio urbanizzato ricade nelle classi II, III e IV.

In questa fase della classificazione occorre tenere presente che l'elevata frequentazione di un'area, comportando generalmente importanti livelli di traffico e quindi induzione di rumore ambientale, richiede particolare tutela per i soggetti che in essa risiedono o lavorano (a titolo esemplificativo nel caso della presenza di servizi e uffici che da un lato richiamano pubblico e dall'altro richiedono condizioni di confort acustico per un ottimale espletamento dei compiti a cui sono preposti). L'attribuzione delle UTO alle varie classi deve avvenire tenendo conto della presenza di attività commerciali, industriali o artigianali, di servizi, nonché di infrastrutture del traffico funzionalmente collegate in modo diretto all'area attraversata.

Nello specifico, i criteri da tenere presenti per l'attribuzione delle UTO urbanizzate alle classi II, III e IV sono i seguenti:

- a) alla classe II (aree destinate ad uso prevalentemente residenziale) possono essere assegnate le aree pedonali dei centri storici e le piccole aree verdi di quartiere, nonché le UTO in cui siano compresenti:
 - traffico veicolare solo locale;
 - presenza limitata di attività commerciali e di servizi e assenza di grossi centri commerciali;
 - assenza di attività industriali e presenza limitata di attività artigianali;
- b) alla classe IV (aree di intensa attività umana) vanno attribuite le UTO caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti:
 - elevata presenza di attività commerciali o presenza di centri commerciali di ampia rilevanza territoriale;
 - elevata densità di uffici e di servizi, comportanti intenso afflusso di pubblico;
 - presenza di attività industriali o artigianali anche al di fuori delle zone D del PRGC;
 - aree adibite a pubblico spettacolo o a manifestazioni sportive richiamanti forte accesso di pubblico stabilmente o periodicamente, per più di due volte l'anno o per un tempo complessivo superiore a due settimane;
 - aree in prossimità di importanti infrastrutture del traffico, qualora funzionalmente connesse alla presenza delle infrastrutture medesime. Si ricorda che la sola presenza di infrastrutture lineari del traffico veicolare e ferroviario in attraversamento del territorio comporta di per sé la presenza di fasce di rispetto per il rumore prodotto dall'infrastruttura medesima, le quali si sovrappongono, per il solo impatto acustico specifico, alla zonizzazione territoriale locale;
- c) alla classe III (aree di tipo misto) vanno attribuite le aree urbanizzate ed i centri abitati non rientranti nelle classi II e IV.

3.3 Fase III

Il territorio della Regione è caratterizzato dalla preponderanza di aree rurali, di pascolo montano e boschive, nonché dalla presenza di estese aree di alta montagna. Tali aree sono sovente interessate dalla frequentazione turistica della montagna e, a questo fine, appositamente dotate di specifiche infrastrutture. Trattandosi generalmente di luoghi lontani dal contesto urbanizzato o, comunque, residenziale cui si riferiscono le classi innanzi analizzate, è necessario definire criteri specifici per la

loro classificazione acustica.

Per quanto attiene alle aree residenziali rurali, esse possono essere inserite in classe I nel caso in cui abbiano caratteristiche ambientali, storiche o paesaggistiche di particolare pregio e non siano interessate da attività produttive, anche di tipo agricolo, o da presenza di servizi. In tal caso esse potranno essere classificate in classe II.

Per quanto riguarda le attività agricole che si svolgono all'aperto con l'utilizzo di macchinari e attrezzature rumorose fisse, esse possono essere inserite in classe III, con una fascia di rispetto circostante di almeno 100 m di classe II.

Le aziende agricole insediate in zone rurali con caratteristiche di alpeggio possono invece essere classificate in classe III per un raggio di 100 m circostante gli edifici utilizzati per le attività, in classe II da 100 a 200 m, e in classe I per tutta l'area adibita a pascolo.

Ulteriormente, la fascia di territorio rurale montano interessata direttamente o indirettamente da strade poderali a transito limitato a servizio di alpeggi o di insediamenti in quota, nelle zone non interessate da insediamenti produttivi può essere classificata in classe I.

I rifugi gestiti con servizio di ristoro e di albergo ed il piazzale antistante possono essere inseriti in classe II, mentre il perimetro circostante per un raggio fino a 100 m., in classe I. Sono altresì classificabili in classe I le strutture di accoglienza visitatori dei parchi e delle aree naturali protette.

Per quanto attiene i comprensori sciistici, la previsione di livelli di rumorosità più elevati per il periodo invernale può essere ottenuta solo mediante l'adozione di una specifica classificazione acustica su base stagionale secondo i seguenti criteri.

Le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo e le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi in classe IV sia in estate che in inverno. Le piste da sci sono invece da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi, a seconda della fruizione del territorio e del paesaggio sonoro.

Tali piste devono essere accompagnate dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica di dimensioni complessive non superiori a 150 m. per collegare le piste con il territorio circostante, che rientra in classe I.

Gli esercizi commerciali in zone rurali e di montagna connessi alla frequentazione turistica estiva o invernale sono da inserire in classe III nello loro immediate vicinanze (déhors e pertinenze esterne); in classe II per ulteriori 100 m. ed in classe I da 100 a 200 m. di distanza.

Le aree pic-nic sono classificabili in classe I, al di fuori delle parti eventualmente ricadenti in casi precedenti qualora vi sia la presenza di un bar limitrofo o di altre strutture di servizio che possono quindi comportare una diversa classificazione.

Le aree di territorio esterne rispetto a quelle in cui sono presenti o previsti insediamenti abitativi stabili o temporanei; attività produttive agricole, industriali, artigianali; servizi; zone specificamente destinate alla frequentazione turistica, ricreativa, sportiva, e a questi scopi dotate di infrastrutture, non rientrano in nessuna delle classi di cui alla Tabella A del DPCM. Per tali aree di alta montagna e generalmente di grande estensione territoriale, si definisce una classe specifica, la classe 0 – aree remote.

Al fine dell'inserimento in tale classe non si deve avere innalzamento dei livelli di rumorosità ambientale per effetto di sorgenti artificiali singolarmente identificabili, in ogni banda di 1/3 di ottava. Questa prescrizione non si applica per eventuali attività temporanee dei proprietari o degli enti gestori dei terreni legate alla gestione del territorio, nonché alle attività di protezione civile e pronto soccorso, effettuate con strumentazione mobile in regola con le norme di omologazione acustica dell'Unione europea. Eventuali installazioni o insediamenti che venissero effettuati in aree remote (ad esempio apertura di rifugi) comporteranno la attribuzione locale di zone in classe I, II o III, secondo le indicazioni sopra fornite.

In generale tutte le aree remote contigue ad aree classificate in classe II (come nuclei abitativi) possono essere classificate in classe I per una profondità di almeno m 100, purché non interessate da presenza o attività umana stabile.

4. Criteri per la classificazione acustica di situazioni particolari

4.1 Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Nella classificazione acustica del territorio comunale devono essere indicate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge 447/95, le aree che i comuni intendano destinare allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Le regole per la fruizione e la gestione di queste aree, ivi compresa la determinazione dei limiti sonori all'interno dell'area in esame durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni, anche in deroga a quelli di zonizzazione, sono definite dal comune con regolamento, coordinando altresì le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività rumorose temporanee⁽⁵⁾.

L'individuazione delle aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto deve avvenire sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;
- b) l'ubicazione delle aree deve essere tale da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto). Il disagio deve essere minimizzato con l'individuazione, e conseguente indicazione in apposita relazione tecnica fonometrica, delle misure di contenimento della rumorosità prodotta;
- c) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura e la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico.

Tali aree vanno generalmente inserite in zone acustiche di classe IV e non possono in ogni caso essere inserite in zone di classe I o II.

⁽⁵⁾ Con tale dizione si intendono le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e, in generale, ogni attività che necessiti dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

Infine, con regolamento comunale dovranno altresì stabilirsi le regole per lo svolgimento di attività rumorose temporanee al di fuori delle aree destinate dal comune a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

4.2 Attribuzione alle UTO di valori limite inferiori rispetto a quelli della classe acustica di appartenenza

Per taluni insediamenti abitativi tipici della Regione Valle d'Aosta, generalmente situati in centri di montagna al di fuori della rete viaria principale, può accadere che zone attribuibili ad una classe acustica secondo i criteri esposti al precedente punto 3, presentino, di fatto, livelli di rumorosità ambientale generati da sorgenti artificiali molto inferiori ai limiti della classe.

Per preservare la quiete e la naturalità di tali insediamenti nei casi in cui l'integrità del clima sonoro sia considerata elemento essenziale del pregio paesaggistico, ambientale e turistico, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. 447/95, i comuni possono individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dal DPCM per le classi acustiche (diverse dalle aree esclusivamente industriali), dopo avere preliminarmente verificato l'equilibrio dell'assetto territoriale esistente rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e regionale⁽⁶⁾.

Tale individuazione può concernere unicamente le ore diurne o quelle notturne, ovvero un determinato periodo dell'anno, qualora l'area sia soggetta a frequentazione stagionale.

4.3 Classificazione acustica e fasce di rispetto delle infrastrutture del traffico veicolare e delle ferrovie

Una premessa specifica merita il rapporto esistente tra classificazione acustica e fasce di rispetto delle infrastrutture del traffico veicolare e delle ferrovie.

La presenza di una via di traffico incide infatti sulla classificazione acustica, nel senso che deve in quest'ultima essere integrata e ne subisce i limiti di classe, solo qualora l'infrastruttura del traffico sia funzionalmente connessa al territorio circostante.

Pertanto, le strade urbane di quartiere e le strade locali, direttamente connesse con il territorio, hanno limiti di fascia rientranti nella classificazione acustica locale e ad essa conformi, mentre per le altre infrastrutture lineari di trasporto (ferrovie, autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento) sono previste fasce di pertinenza con livelli limite di rumorosità specifici per il tipo di infrastruttura, concernenti il solo rumore prodotto dal traffico sull'infrastruttura medesima.

In tale ultimo caso la classificazione del territorio circostante l'infrastruttura ricadente in fascia di pertinenza comporterà limiti per le sorgenti di rumore ambientale diverse dalla via di traffico per cui è definita la fascia di pertinenza medesima.

Per l'importanza che le infrastrutture del traffico rivestono dal punto di vista della immissione di rumore in ambiente e della determinazione del clima acustico di zona, si riportano le indicazioni previste dalla normativa vigente con riguardo alle fasce di pertinenza.

Concludendo, si può affermare che le fasce di pertinenza si sovrappongono in via di principio alla classificazione acustica, che ne deve tenere conto solo qualora l'infrastruttura del traffico sia

⁽⁶⁾ In via esemplificativa, sulla base di preliminari rilievi acustici, possono essere attribuiti ad una classe acustica valori limite assoluti di immissione inferiori di 3 dBA rispetto a quelli normali, assumendo come valore limite il valore di qualità, oppure inferiori di 5 dBA.

funzionalmente correlata con il territorio circostante. Le fasce di pertinenza possono sovrapporsi o intersecarsi, mantenendo ognuna il riferimento all'infrastruttura di pertinenza e vanno in ogni caso indicate sulla classificazione acustica.

4.3.1 Infrastrutture del traffico veicolare

Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”⁽⁷⁾, fissa le ampiezze delle fasce territoriali di pertinenza acustica per ogni tipo di strada⁽⁸⁾, sia esistente sia di nuova costruzione, con i relativi limiti di rumore immesso dal traffico.

Per le infrastrutture del traffico esistenti e per quelle di nuova costruzione, i valori limite sono riportati rispettivamente nelle due seguenti tabelle.

Tabella II: fasce di pertinenza per le infrastrutture del traffico esistenti e relativi valori limite

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIP I A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Tutti i recettori						Scuole (solo limite diurno), ospedali, case di cura e case di riposo		
		Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m dal bordo strada)	Valori Limite :		Ampiezza a fascia di pertinenza acustica (m dal bordo strada)	Valori Limite :		Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m dal bordo strada)	Valori Limite :	
			Diurno dB(A)	Nott urno dB(A)		Diurno dB(A)	Nott urno dB(A)		Diurno dB(A)	Nott urno dB(A)
A autostrada		0-100 (fascia A)	70	60	100-250 (fascia B)	65	55	0-250 (fascia A+B)	50	40
B extraurbana principale		0-100 (fascia A)	70	60	100-250 (fascia B)	65	55	0-250 (fascia A+B)		
C extraurbana secondaria	C_a	0-100 (fascia A)	70	60	100-250 (fascia B)	65	55	0-250 (fascia A+B)		
	C_b	0-100 (fascia A)	70	60	100-150 (fascia B)	65	55	0-150 (fascia A+B)		

⁽⁷⁾ In G.U. 1° giugno 2004, n. 127.

⁽⁸⁾ Classificazione dei sottotipi di strada.

Strade extraurbane secondarie (Ca – strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980; Cb – tutte le altre strade extraurbane secondarie).

Strade urbane di scorrimento (Da – strade a carreggiate separate e interquartiere, Db – tutte le altre strade urbane di scorrimento).

D urbana di scorrimento	D_a	0-100	70	60	/	0-100		
	D_b	0-100	65	55		0-100		
E urbana di quartiere		0-30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica			0-30	Definiti dai Comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica	
	F locale	0-30				0-30		

Dal confronto tra i valori limite nelle innanzi riportate fasce di pertinenza ed i valori limite di classe acustica definiti dal DPCM risulta che:

- i valori limite per le strade esistenti sono pari ai valori limite assoluti di immissione di classe V per le autostrade (A), per le strade extraurbane principali e secondarie (B e C) e per le strade urbane di scorrimento a carreggiate separate nelle fasce da 0 a 100 m.;
- i valori limite per le strade esistenti sono pari ai valori limite assoluti di immissione di classe IV per le autostrade e per le strade extraurbane primarie e secondarie a carreggiate separate nelle fasce da 100 a 250 m, e inoltre nelle fasce da 100 a 150 m per le altre strade extraurbane secondarie, e da 0 a 100 m e per le strade urbane di scorrimento.

In questi casi, le fasce di pertinenza acustica si sovrappongono alla zonizzazione del territorio circostante, la quale tiene conto della prossimità con l'infrastruttura del traffico in relazione all'effettiva connessione funzionale tra infrastruttura e territorio, e della commisurazione con le attività umane svolte in prossimità.

Si osserva che un criterio di classificazione che, considerando l'impatto dell'infrastruttura, tendesse ad innalzare o a far coincidere i livelli limite di zona con quelli propri delle fasce di rispetto, permetterebbe un indebito incremento della rumorosità nelle aree circostanti le infrastrutture del traffico per effetto di sorgenti diverse dalle infrastrutture del traffico medesime.

Per le strade urbane di quartiere (E) e per le strade locali (F) è definita solo l'ampiezza delle fasce di rispetto (da 0 a 30 m), ma non i limiti, che sono i medesimi della classe acustica di attribuzione del territorio circostante la strada medesima. In questi casi la connessione funzionale tra infrastruttura del traffico e territorio circostante è per lo più diretta. La prescrizione normativa di fasce di rispetto di m. 30 significa che il traffico supportato dall'infrastruttura deve essere tenuto in conto ai fini della classificazione acustica delle aree circostanti per una distanza di almeno m 30 dal bordo strada. Nei centri abitati, tuttavia, questa ampiezza di fascia può essere ridotta in presenza di fronti edificati continui prospicienti la via di traffico, con effetto di schermatura rispetto alle aree retrostanti.

Tabella III: fasce di pertinenza per le strade di nuova realizzazione e relativi valori limite

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (ex DM 5/11/01 – Norme funz. e geom. Per la)	Ampiezza fascia di pertinenza	Tutti i recettori	Scuole (solo limite diurno), ospedali, case di cura e case di riposo
			Valori Limite :	Valori Limite :

	costruzione delle strade)	acustica (m dal bordo strada)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		250	65	55	50	40
B extraurbana principale		250				
C extraurbana secondaria	C₁	250				
	C₂	150				
D urbana di scorrimento		100				
E urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica	Definiti dai Comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica		
F locale		30				

4.3.2 Ferrovie

Il quadro normativo di riferimento per la rumorosità prodotta dalle ferrovie è costituito dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”⁽⁹⁾, il quale fissa le ampiezze delle fasce di pertinenza per le ferrovie, sia esistenti che di nuova costruzione, con i relativi limiti di rumore prodotto.

Per quanto riguarda le ferrovie esistenti e di nuova realizzazione, con velocità di progetto inferiore a 200 km/ora, l'ampiezza delle fasce di pertinenza e i valori limite sono uguali a quelli stabiliti per autostrade e strade extraurbane principali e secondarie. In particolare:

- Fascia A (0 – 100 m da mezzzeria binari esterni, per ciascun lato):
 - scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale solo il limite diurno): giorno (6-22) 50 dBA e notte (22 – 06) 40 dBA
 - tutti gli altri recettori: giorno (6 – 22) 70 dBA e notte (6 – 22) 60 dBA
- Fascia B (100 – 250 m da mezzzeria binari esterni, per ciascun lato):
 - scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale solo il limite diurno): giorno (6-22) 50 dBA e notte (22 – 06) 40 dBA
 - tutti gli altri recettori: giorno (6 – 22) 65 dBA e notte (6 – 22) 55 dBA.

4.4 Classificazione acustica e presenza di aeroporti

A differenza delle infrastrutture lineari del traffico, per gli aeroporti è definito un criterio di zonizzazione aeroportuale che consegue ai livelli di rumorosità effettivamente rilevati. Essi si riferiscono, secondo il D.M. 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”⁽¹⁰⁾, alla situazione di traffico successiva all'adozione, da parte delle Commissioni Aeroportuali, delle procedure antirumore.

⁽⁹⁾ In G.U. 4 gennaio 1999, n. 2.

⁽¹⁰⁾ In G.U. 10 dicembre 1999, n. 289.

A seconda dei livelli di rumorosità rilevati con indicatori specifici (“Livello di valutazione del rumore aeroportuale - L_{VA} ”), sono definite le seguenti zone, con le rispettive attività consentite ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 31 ottobre 1997 “*Metodologia di misura del rumore aeroportuale*”⁽¹¹⁾:

- zona A (più esterna): non sono previste limitazioni;
- zona B: attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali ed assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario ed assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico;
- zona C (più interna): esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l’uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali.

La definizione delle zone dell’intorno aeroportuale spetta alla commissione di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 31/10/97.

In base all’articolo 6, comma 1, del D.M. 3 dicembre 1999, per le aree ricadenti nella zona A dell’intorno aeroportuale deve essere effettuata la classificazione acustica, con riferimento al rumore non dovuto alle attività aeroportuali. Tali aree sono poste, di norma, in classe IV o superiore. Inoltre, se all’interno di tale zona sono presenti recettori sensibili, dovrà essere previsto un piano di risanamento, con interventi diretti sugli edifici.

Le zone B, in cui non sono possibili insediamenti abitativi, vanno classificate in classe V o VI. Le zone C, di esclusiva pertinenza aeroportuale, non richiedono classificazione.

In attesa della definizione delle zone dell’intorno aeroportuale da parte della commissione di cui all’articolo 5, comma 1, del DM 31/10/97, la classificazione delle aree circostanti gli aeroporti deve essere effettuata dai Comuni o dalle Comunità montane in via provvisoria.

Al di fuori dell’intorno aeroportuale, il rumore prodotto dal sorvolo degli aerei contribuisce alla rumorosità ambientale, che deve essere nel suo insieme confrontata con i limiti di zona.

5. Classi acustiche e valori limite

Per completezza espositiva, si precisa che ad ogni classe acustica corrispondono valori limite di esposizione al rumore, differenziati per il periodo diurno (dalle ore 6 alle 22) e notturno (dalle ore 22 alle 6), aventi come indicatore il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A ($LeqA$), espresso in dB(A)⁽¹²⁾.

I valori limite relativi alla disciplina delle sorgenti sonore, sono suddivisi in valori limite di emissione; valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione. Sono invece relativi alla pianificazione delle azioni di risanamento e miglioramento i valori di attenzione e quelli di qualità.

La classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore ambientale, costituisce la premessa necessaria per:

⁽¹¹⁾ In G.U. 15 novembre 1997, n. 267.

⁽¹²⁾ La definizione dei valori limite, di attenzione e di qualità è fornita dalla Legge 447/95, mentre i valori numerici sono fissati dal DPCM.

- verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico;
- fornire, già in fase di localizzazione e progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture, opere o interventi;
- fornire elementi utili per la previsione di nuove destinazioni d'uso del territorio;
- orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico.

Nelle seguenti tabelle si riportano i valori citati con la relativa definizione.

5.1 Valori limite di emissione

Il valore limite di emissione è definito come “il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa” (articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge 447/95), ossia rilevato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Tabella IV: valori limite di emissione (Art. 2 e Tab. B del DPCM) - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (06-22)	notturno 22-06)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Nota: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse sono anche regolamentati, laddove previsto, dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

5.2 Valori limite assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera a) della Legge 447/95, consistono nel livello massimo di rumore che può essere generato nell'ambiente esterno dall'insieme delle sorgenti sonore che concorrono alla produzione del rumore ambientale.

Tabella V: valori limite assoluti di immissione (Art. 3 e Tab. C del DPCM) - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06-22)	notturno (22-06)

I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Note: I valori sopra riportati non si applicano al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono alle immissioni sonore soggette ai limiti della presente tabella.

5.3 Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95, esprimono la differenza massima ammissibile all'interno degli ambienti abitativi tra i livelli equivalenti del rumore ambientale e del rumore residuo, ovvero del rumore in assenza di specifiche sorgenti considerate disturbanti.

Tabella VI: valori limite differenziali di immissione (Art. 4 del DPCM) - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06-22)	notturno (22-06)
I – II – III – IV - V	5	3
VI Aree esclusivamente industriali	non applicabile	non applicabile

Note: I valori limite differenziali non si applicano:

- nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

5.4 Valori di attenzione

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 447/95, il valore di attenzione è “il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente”.

Tabella VII: valori di attenzione (Art. 6 del DPCM) - Leq in dB(A)

Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06 -22)	notturno (22 - 06)
se riferiti ad un'ora	I valori della tabella III aumentati di 10 dB(A)	I valori della tabella III aumentati di 5 dB(A)
se relativo all'intero tempo di riferimento	I valori della tabella III	I valori della tabella III
Nota: I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.		

5.5 Valori di qualità

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) della Legge 447/95, i valori di qualità consistono nei valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Tabella VIII: valori di qualità (Art. 7 e Tab. D del DPCM) - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (06-22)	notturno (22-06)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

6. Cartografia ed elaborati

La classificazione acustica deve comprendere la seguente documentazione:

1. cartografia di insieme dell'intero territorio comunale su carta tecnica regionale scala 1:5000, ove disponibile, ovvero 1:10000, con particolari, ove necessari, in scala 1:2000 (o comunque nella scala utilizzata dallo strumento urbanistico vigente), con l'indicazione delle UTO individuate, e della loro attribuzione alle diverse classi acustiche, secondo le indicazioni grafiche contenute nella seguente tabella.

Tabella IV: criteri per la visualizzazione grafica della classificazione acustica comunale

Classe	Nome	Colore campitura piena
I	Aree particolarmente protette	Verde
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Giallo
III	Aree di tipo misto	Arancione

IV	Aree di intensa attività umana	Rosso
V	Aree prevalentemente industriali	Viola
VI	Aree esclusivamente industriali	Blu

Si precisa che le aree remote vanno lasciate in bianco, mentre le fasce di rispetto vanno indicate con bordo tratteggiato nero e interno con retino a righe diagonali nere, non coprenti la campitura di colore sottostante. La cartografia, con l'indicazione della classificazione acustica può opportunamente essere prodotta in forma digitale, georeferenziata in formato compatibile con standard Arc-view.

2. Relazione tecnica descrittiva delle fasi che hanno portato alla definizione delle UTO e alla loro classificazione acustica, mettendo in evidenza:
 - le attività presenti sul territorio e le infrastrutture determinanti ai fini della classificazione acustica;
 - i recettori sensibili e l'uso del territorio determinanti ai fini della classificazione acustica;
 - le eventuali criticità incontrate per effetto della contiguità di classi acustiche non adiacenti o per situazioni di eccessivo frazionamento della classificazione acustica complessiva risultante dall'attribuzione iniziale alle classi acustiche delle UTO;
 - le eventuali criticità incontrate nel classificare le aree di confine del territorio comunale.
3. Relazione di sintesi e la valutazione della percentuale di territorio e di popolazione rientranti in ogni classe acustica.

7. Revisione della classificazione acustica

La classificazione acustica del territorio può essere modificata a seguito di interventi sul territorio che ne alterano la destinazione d'uso.

La modifica della classificazione acustica deve tenere conto dei criteri esposti nel presente Allegato di attribuzione delle aree del territorio alle diverse classi.

Essa deve essere approvata con le procedure previste all'Art.3, commi 2 e seguenti, della L.R. 9/2006.

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI
DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE PRESENTI
SUL TERRITORIO**

E

**CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI
RISANAMENTO E DI MIGLIORAMENTO
ACUSTICO**

(L.r. 9/2006, Art. 4, co. 3)

ALLEGATO II ALLA DGR N. 3355 IN DATA 10/11/2006

INDICE

1.	Premessa	2
2.	Valutazione dei livelli di rumorosità ambientale del territorio	2
2.1	La mappatura acustica.....	3
2.1.1	<i>Metodi di misura</i>	3
2.1.2	<i>Contenuti della mappatura acustica</i>	5
2.2	L'elaborato sulla valutazione dei livelli di rumorosità ambientale del territorio.....	7
3.	Il piano di risanamento acustico	7
3.1	Contenuti del piano di risanamento acustico	8
3.2	Ordine di priorità degli interventi di risanamento acustico.....	10
3.3	Metodi di misura	10
3.4	Collaudo e certificazione.....	10
4.	Il piano di miglioramento acustico. Rinvio.....	10
5.	Criteri per la determinazione dell'ordine di priorità per l'esecuzione degli interventi di risanamento e di miglioramento acustico.....	11

1. Premessa

L'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*"⁽¹⁾, pone a carico delle regioni la definizione delle procedure e dei criteri per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico.

In ottemperanza a tale disposto, l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9, recante "*Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico*"⁽²⁾ (di seguito "*Legge*") stabilisce che la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, definisca, con propria deliberazione, i criteri per la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio comunale e per la redazione, da parte dei Comuni, dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.

In proposito, occorre precisare che la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio comunale si traduce in un raffronto tra i livelli di rumorosità ambientale rilevati sul territorio comunale e quelli stabiliti dalla classificazione acustica per individuare eventuali criticità e permettere il monitoraggio a medio e lungo termine.

Ulteriormente, l'articolo 4, comma 1, della Legge stabilisce che entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica ed in esito alla valutazione dei valori di esposizione al rumore, nel caso di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché nei casi di accostamento critico in aree urbanizzate⁽³⁾, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, provvedono all'adozione del piano di risanamento acustico.

Inoltre, l'articolo 4, comma 2, della Legge dispone che entro quattro anni dall'approvazione della classificazione acustica, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, provvedano all'adozione del piano di miglioramento acustico per il conseguimento dei valori di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, integrando, se del caso, il piano di risanamento acustico.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel prosieguo del presente documento sono illustrati i criteri da utilizzare per la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio comunale e per la redazione dei piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico.

2. Valutazione dei livelli di rumorosità ambientale del territorio

Per effettuare la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale, occorre realizzare un'azione conoscitiva del territorio comunale, cosiddetta mappatura acustica.

Il successivo confronto della mappatura acustica con la classificazione acustica del territorio comunale permetterà di individuare le situazioni di criticità, ossia tutti i casi in cui vi è un effettivo superamento dei valori limite di attenzione.

Pertanto, la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale è pertanto propedeutica alla redazione sia dei piani comunali di risanamento acustico, sia di quelli di miglioramento.

⁽¹⁾ In G.U. 30 ottobre 1995, n. 254, suppl. ord.

⁽²⁾ In B.U. 26 aprile 2006, n. 17.

⁽³⁾ Ex art. 4, co. 1, lett. a), u.c., L. 447/95.

2.1 La mappatura acustica

La mappatura acustica deve essere condotta in modo tale da identificare un livello sonoro medio rappresentativo associato alle attività più importanti del tessuto sociale impiantato nel territorio, suddividendo quindi lo stesso in aree acusticamente omogenee.

La mappatura acustica deve considerare separatamente, nella determinazione dei valori acustici di zona, i diversi tempi di riferimento, diurno e notturno, previsti dalla vigente normativa e riferirsi alle condizioni o ai periodi dell'anno più significativi dal punto di vista della produzione di rumore ambientale, dell'utilizzo del territorio e del confronto con i livelli di riferimento della normativa.

In via esemplificativa, la mappatura di un'area urbana nel tempo di riferimento diurno sarà tipicamente riferita ad una situazione feriale, in periodo lavorativo e con le scuole aperte. Contrariamente, le aree frequentate stagionalmente, come le località e le zone legate al turismo alpino, possono essere oggetto di mappatura solo estiva e/o invernale, riferita in particolare al fine settimana e, in molti casi, al solo periodo diurno.

Nelle aree maggiormente interessate dal turismo per le quali i Comuni hanno adottato una specifica classificazione acustica su base stagionale, sarà opportuno effettuare una duplice mappatura che rilevi l'uso effettivo del territorio anche nei periodi caratterizzati dall'aumento delle presenze residenziali, dal funzionamento a pieno regime delle strutture turistiche ricettive, delle attività commerciali e di intrattenimento, nonché dei servizi.

Va altresì precisato che la rumorosità ambientale prodotta da sorgenti naturali, come torrenti e cascate, costituisce parte integrante dell'ambiente naturale e non è soggetta a confronto con la classificazione acustica. Andranno tuttavia considerate ed analizzate dettagliatamente, se è il caso, le situazioni in cui opere artificiali influiscono e modificano le caratteristiche della rumorosità prodotta da sorgenti naturali.

Vengono di seguito forniti i metodi di misura ed i criteri necessari per effettuare la mappatura dei livelli di rumorosità ambientale del territorio comunale.

2.1.1 Metodi di misura

Per effettuare la mappatura acustica del territorio comunale non necessariamente devono essere realizzati rilievi fonometrici puntuali di tutte le sorgenti presenti sul territorio.

Infatti, la mappatura può essere realizzata non solo mediante l'effettuazione di rilievi fonometrici e di monitoraggi, ma anche mediante l'utilizzo di modelli matematici previsionali ovvero mediante il loro impiego combinato, fermo restando che i metodi modellistici previsionali devono in ogni caso essere validati con misure strumentali.

Per addivenire alla mappatura acustica occorrerà acquisire informazioni preliminari su:

- a) la tipologia delle unità territoriali omogenee (di seguito UTO) della classificazione acustica;
- b) le caratteristiche di emissione delle sorgenti prevalenti;
- c) la tipologia degli insediamenti abitativi;
- d) l'individuazione della presenza di recettori sensibili;
- e) la classe di destinazione d'uso del territorio.

La mappatura acustica deve essere basata su valori del parametro Livello equivalente in ponderazione A (LAEq) a lungo termine (LAEq_{TL}), come definito all'Allegato A del D.M. 16 marzo 1998, recante *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*⁽⁴⁾.

In particolare, per effettuare la valutazione del livello equivalente a lungo termine (LAEq_{TL}) è necessaria una misura del rumore ambientale prolungata in almeno un sito di riferimento, la cui esposizione al rumore sia caratteristica di una UTO, o di un insieme di UTO, come individuate nell'ambito della predisposizione della classificazione acustica. In un sito di riferimento deve essere condotto, nel periodo dell'anno significativo dal punto di vista dell'esposizione al rumore, almeno un rilievo di durata settimanale che consenta la determinazione del tempo di osservazione ottimale (T_O – All. A del D.M. 16 marzo 1998) sia nel periodo diurno che notturno.

La nozione di tempo a “lungo termine”, multiplo intero del periodo su base oraria o del tempo di riferimento, deve consentire un'adeguata valutazione della specifica realtà locale e l'accertamento della sistematicità delle condizioni che, in un determinato contesto, vanno confrontate con i valori limite, escludendo di fatto la circostanza occasionale.

Qualora il rilievo settimanale evidenzia che le condizioni di esposizione al rumore più caratteristiche si presentano in uno o più giorni specifici della settimana, la determinazione del tempo di osservazione ottimale e, dunque, del tempo di misura ottimale⁽⁵⁾ potrà richiedere ulteriori giornate di rilievo distribuite su varie settimane.

Una volta che le misure prolungate abbiano permesso di individuare, in relazione alle caratteristiche di variabilità temporale del rumore nell'UTO, i tempi di osservazione e i tempi di misura ottimali nell'arco della giornata, si potranno effettuare misure esplorative brevi più frequenti nelle unità medesime, per verificare la sussistenza di condizioni di omogeneità dei livelli sonori ambientali.

I tempi di misura non dovrebbero essere in generale mai inferiori a 15 minuti.

La rappresentatività statistica di una misura di breve periodo rispetto al tempo di riferimento (o al tempo di misura di un'ora nei casi particolari sotto indicati) potrà essere valutata sulla base dei rilievi prolungati.

Qualora il rilievo prolungato segnali la presenza di fluttuazioni significative e periodicamente ripetute su scala oraria, legate alla presenza di sorgenti singolarmente individuabili, è necessario eseguire le misure con riferimento ad un'ora, nel periodo più rumoroso, al fine di poter effettuare il confronto con il relativo livello di attenzione previsto dalla classificazione acustica ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a) del DPCM 14 novembre 1997.

Oltre al Livello equivalente in ponderazione A possono essere misurate, nel corso dei rilievi, anche grandezze fonometriche accessorie come il SEL, nel caso di rumori transienti; il parametro L_{max}, nel caso di presenza di componenti impulsive; la presenza di componenti tonali, nel caso di rumori costanti e continui; il parametro statistico L₉₅, nel caso di rumore di fondo percepibile, ma poco influente su L_{Eq}. La valutazione di questi parametri può essere molto utile per quantificare i risultati di interventi di bonifica e miglioramento acustico, anche al di là del confronto diretto con i limiti normativi.

⁽⁴⁾ In G.U. 1° aprile 1998, n. 76.

⁽⁵⁾ Tempo di misura (t_M): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura di durata pari o minore al tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Le misure devono essere eseguite secondo le norme tecniche indicate dalla normativa nazionale (Allegato B del D.M. 16 marzo 1998). Si considera di riferimento un'altezza dal suolo di 1,5 metri, ma, laddove l'uso del territorio lo richieda, possono essere effettuate misure a quote superiori (ad esempio 4 metri, altezza tipica dei balconi del primo piano). Le misure eseguite ad altezze superiori possono essere accompagnate da una valutazione della differenza eventuale con quelle effettuate nel punto corrispondente, a 1,5 m da terra. Eventuali misure in situazioni particolari di esposizione a quote ancora superiori (ad esempio gli ultimi piani di palazzi) devono essere adeguatamente segnalate.

Occorre precisare che i rilievi fonometrici potranno evidenziare, dal punto di vista dei livelli di rumorosità ambientale, aree acusticamente omogenee più ristrette o, in generale, non coincidenti rispetto alle UTO su cui si è basata la classificazione acustica.

2.1.2 Contenuti della mappatura acustica

L'elaborato contenente la mappatura acustica comunale deve essere composto da cartografia distinta per i diversi tempi di riferimento (diurno e notturno) e da una relazione tecnica descrittiva di accompagnamento.

Per quanto attiene alla cartografia, la ripartizione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee va effettuata su carta tecnica regionale in scala 1:5000 (o 1:10000 dove non disponibile), con l'indicazione della distribuzione territoriale dei diversi punti di misura.

Le aree a diverso livello di rumorosità devono essere identificate con i seguenti colori:

Livello di rumorosità delle aree acusticamente omogenee	Colore
Sotto 35 dBA	Verde chiaro
Da 35 a 40 dBA	Verde
Da 40 a 45 dBA	Verde scuro
Da 45 a 50 dBA	Giallo
Da 50 a 55 dBA	Ocra
Da 55 a 60 dBA	Arancione
Da 60 a 65 dBA	Vermiglio
Da 65 a 70 dBA	Carminio
Da 70 a 75 dBA	Rosso violetto
Da 75 a 80 dBA	Azzurro
Oltre 80 dBA	Blu scuro

La relazione tecnica descrittiva di accompagnamento deve contenere le informazioni necessarie all'interpretazione e alla valutazione dei dati contenuti nella cartografia e quindi deve contenere:

- a) il modello del fonometro e di microfono utilizzato per le misure fonometriche e le condizioni di taratura;

- b) la descrizione della tipologia delle principali sorgenti di rumore presenti sul territorio e loro ciclo di funzionamento;
- c) una scheda contenente, per ogni punto di misura,:
- le caratteristiche del punto di misura, con specificazione delle caratteristiche di recettore;
 - il posizionamento (coordinate geografiche UTM ED50 e quota s.l.m.) e collocazione specifica rispetto al contesto;
 - la fotografia del punto di misura che evidenzia il microfono e il contesto locale;
 - l'altezza del microfono sul piano di campagna;
 - la descrizione delle sorgenti che possono influenzare il punto di misura;
 - l'altezza delle sorgenti rispetto al piano di campagna;
 - la distanza e il dislivello del microfono dalle eventuali sorgenti;
 - la distanza del microfono dalla facciata dell'edificio retrostante o da altre superfici riflettenti;
 - il numero e la tipologia (prolungate o brevi) delle misure effettuate;
- d) una scheda contenente, per ogni misura:
- la data, l'ora di inizio e la durata del rilievo;
 - la precisazione se il rilievo è assistito da operatore ovvero se effettuato con strumenti automatizzati;
 - l'indicazione della costante di risposta utilizzata nel rilievo (fast, slow);
 - il tracciato grafico con l'andamento temporale dei livelli di rumorosità;
 - le condizioni ambientali e meteorologiche durante il rilievo;
 - i volumi di traffico leggero (fino a 3,5 t), pesante (oltre 3,5 t), dei mezzi di trasporto pubblico e dei ciclomotori durante il rilievo;
 - il livello di rumore ambientale rilevato;
 - le eventuali correzioni per presenza di componenti impulsive, componenti tonali, componenti in bassa frequenza e tempo parziale, valutate e considerate secondo quanto previsto dall'Allegato A del D.M. 16/3/98;
 - le eventuali grandezze fonometriche accessorie misurate;
- e) la precisazione, nei casi di uso di valutazioni modellistiche ad integrazione dei rilievi strumentali:
- del modello di calcolo utilizzato;
 - della procedura seguita per la taratura;
 - dei valori dei parametri di ingresso del modello;
 - della sensibilità del modello ai vari parametri di ingresso;
 - del confronto tra livelli stimati e livelli misurati, per una valutazione del grado di accuratezza della stima modellistica;
- f) le considerazioni effettuate per la definizione delle aree acusticamente omogenee a partire dai risultati dei rilievi strumentali e degli strumenti modellistici eventualmente utilizzati;

- g) la stima del numero di persone residenti nelle diverse aree acusticamente omogenee della mappatura acustica;
- h) le informazioni sulla frequentazione regolare delle aree da parte di persone non residenti, nel caso ad esempio di aree interessate da uffici;
- i) gli eventuali punti di misura oggetto di valutazione del livello equivalente a lungo termine (LAEq_{LT}) su base oraria e le aree a cui si riferiscono.

2.2 L'elaborato sulla valutazione dei livelli di rumorosità ambientale del territorio

La valutazione dei livelli di rumorosità ambientale del territorio deve essere effettuata mediante raffronto tra la mappatura acustica e la classificazione acustica del territorio medesimo e consente di individuare eventuali situazioni di criticità, ossia tutti i casi in cui vi è un effettivo superamento dei valori limite di attenzione.

L'elaborato contenente la valutazione dei livelli di rumorosità deve essere corredato di cartografia e contenere le seguenti informazioni:

- a) indicazione delle aree in cui i livelli di rumorosità ambientale superano i valori di attenzione;
- b) entità dei superamenti;
- c) stima del numero di persone che possono essere interessate dal superamento dei valori di attenzione (residenti, impiegati, operai, studenti);
- d) individuazione delle sorgenti di rumore causa dei superamenti, quali traffico sulle strade urbane di quartiere e sulla viabilità locale; traffico da infrastrutture lineari di trasporto (strade di categoria A, B, C e D e ferrovie, ma tutte al di fuori delle fasce di rispetto), traffico aereo, servizi di pubblica utilità, unità produttive industriali e artigianali, centri commerciali e quant'altro;
- e) individuazione, caso per caso, dei soggetti cui compete il risanamento.

Qualora la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale rilevi il superamento dei valori limite di attenzione stabiliti dalla normativa statale vigente, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, dovranno adottare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge.

Qualora invece da tale valutazione non emergano superamenti dei valori limite di attenzione stabiliti dalla normativa statale vigente, i Comuni dovranno trasmettere alla struttura regionale competente in materia di ambiente ed all'ARPA l'elaborato contenente la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale per le finalità di cui all'articolo 13 della Legge e potranno predisporre sin da subito i piani di miglioramento acustico di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge.

3. Il piano di risanamento acustico

Il piano di risanamento acustico va predisposto dalle amministrazioni competenti con l'obiettivo di contenere il rumore ambientale entro i valori limite di attenzione previsti dalle classi acustiche del

territorio ai sensi dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”⁽⁶⁾.

In particolare, esso è lo strumento con cui predisporre, coordinare e controllare tutte le azioni e gli interventi, facenti capo al comune, ad altri enti ovvero a soggetti diversi, di contenimento del rumore ambientale entro i limiti stabiliti dalla normativa. Tali interventi devono essere individuati tenendo anche conto di valutazione sulla loro sostenibilità economica.

Oltre che nel caso di superamento dei valori limite di attenzione stabiliti dalla normativa statale vigente rilevato dalla valutazione dei livelli di rumorosità ambientale, l'articolo 4, comma 1, della Legge dispone la necessità di adottare un piano di risanamento acustico anche nel caso in cui, in sede di classificazione acustica di aree urbanizzate, non sia stato possibile evitare l'accostamento critico⁽⁷⁾.

Si precisa al riguardo che, ai fini dell'obbligatorietà dell'adozione del piano di risanamento è sufficiente che vi sia il superamento di uno solo dei valori di riferimento (diurno o notturno) di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A e riferiti ad un tempo a lungo termine (T_L), su base oraria o sull'intero tempo di riferimento diurno o notturno. Fanno eccezione le aree esclusivamente industriali (classe VI), per le quali i piani di risanamento sono adottati nel solo caso di superamento dei valori relativi al tempo di riferimento (tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 8 e 6, comma 6, della Legge, i piani di risanamento acustico devono recepire, per le parti di competenza del territorio comunale, i piani di risanamento delle infrastrutture lineari del traffico e i piani di risanamento acustico delle imprese. Questi ultimi andranno quindi ad integrare i piani di risanamento comunali.

Inoltre, il piano di risanamento acustico può sia suggerire opportune modifiche e integrazioni al Piano Urbano del Traffico, sia proporre la creazione di banche dati che permettano di descrivere l'evoluzione nel tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti.

Occorre infine rilevare che, ai sensi rispettivamente dell'articolo 2, comma 1, lettera h) e dell'articolo 7, comma 4, della L. 447/95, il piano di risanamento acustico può sin da subito essere predisposto con l'obiettivo di conseguire anche i valori di qualità.

3.1 Contenuti del piano di risanamento acustico

Il piano di risanamento acustico deve indicare i provvedimenti, facenti capo al comune, ad altri enti ovvero soggetti diversi, finalizzati alla bonifica acustica delle aree in cui siano stati riscontrati i superamenti dei valori di attenzione. Tali provvedimenti possono essere di natura tecnica, amministrativa, costruttiva e gestionale.

Per ogni provvedimento devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a) descrizione dettagliata dell'intervento, comprendente l'ubicazione su base cartografica aggiornata e in scala 1: 5000 o minore;
- b) stima della riduzione dei livelli sonori che si prevede di ottenere nell'area oggetto di risanamento;

⁽⁶⁾ In G.U. 1° dicembre 1997, n. 280.

⁽⁷⁾ Cfr. in proposito “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, punto 2.2.

- c) stima della popolazione interessata dall'intervento o che dal medesimo può trarre beneficio;
- d) indicazione dei soggetti cui compete la realizzazione dell'intervento;
- e) indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- f) stima degli oneri finanziari e dei mezzi economici necessari;
- g) indicazione delle eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Nel caso in cui più comuni debbano predisporre dei provvedimenti di risanamento nei confronti di una stessa sorgente di rumore, devono essere promossi, nelle forme previste dalla vigente legislazione, opportuni accordi di programma volti all'individuazione delle soluzioni più opportune sia sotto il profilo tecnico che temporale.

Nel caso di interventi strutturali finalizzati all'attività di risanamento, questi possono essere effettuati:

- a) direttamente sulla sorgente rumorosa (intervento attivo di riduzione del rumore);
- b) lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore (intervento passivo di riduzione del rumore);
- c) direttamente sul ricettore (intervento passivo di riduzione del rumore).

Gli interventi di cui alla lettera c) sono adottati qualora, mediante le metodologie di intervento di cui ai punti a) e b), non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di immissione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale.

In via esemplificativa, si elencano, di seguito, alcuni tra i possibili provvedimenti di risanamento acustico che possono essere adottati dai comuni:

- a) provvedimenti generali di regolazione e redistribuzione del traffico sul territorio comunale quali, ad esempio l'istituzione di zone a traffico limitato o a velocità contenuta (zone 30);
- b) interventi tecnici, sulla rete viaria comunale, di riduzione della rumorosità delle infrastrutture del traffico, quali ad esempio, l'uso di asfalti fonoassorbenti o l'introduzione di rotonde al posto dei semafori;
- c) pianificazione dei controlli per la verifica dei livelli di emissione delle diverse tipologie di veicoli in ordine al rispetto dei valori imposti dall'omologazione CE;
- d) riduzione della rumorosità dei mezzi di trasporto pubblico, attraverso il miglioramento delle caratteristiche acustiche e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune;
- e) predisposizione di infrastrutture per l'incentivazione di mobilità silenziosa quali, ad esempio, la creazione di piste ciclabili, l'istituzione di servizi di noleggio biciclette o la sperimentazione di mezzi elettrici;
- f) fissazione di orari adeguati per le operazioni di carico e scarico nei centri storici o nelle isole pedonali;

- g) contenimento dell'impatto acustico, attraverso la fissazione di orari per l'effettuazione delle operazioni e l'uso di macchinari a impatto acustico ridotto, dei servizi tecnici comunali, effettuati direttamente o affidati in gestione, quali le operazioni di pulitura strade, raccolta rifiuti;
- h) interventi di insonorizzazione passiva di aree sede di spettacoli pubblici all'aperto o in strutture leggere tipo tendoni;
- i) utilizzo di schermature acustiche a protezione di recettori sensibili;
- j) utilizzo di materiali edilizi ed infissi ad alto potere fonoisolante a protezione di recettori sensibili (ospedali, scuole, quartieri residenziali);
- k) laddove non sia possibile o conveniente, anche dal punto di vista economico e di sostenibilità, porre in essere adeguati interventi di risanamento occorre procedere alla rilocalizzazione dei recettori sensibili o delle sorgenti rumorose non adeguatamente insonorizzabili;
- l) realizzazione di campagne informative di sensibilizzazione della popolazione sulla migliore qualità di vita in un ambiente dal clima acustico confortevole.

3.2 Ordine di priorità degli interventi di risanamento acustico

Siccome gli interventi di risanamento da realizzare possono essere molteplici, differiti nel tempo e relativi anche a piccole porzioni del territorio o a specifiche sorgenti, è necessario definire un ordine di priorità per la loro esecuzione.

Fermo restando che qualora eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente⁽⁸⁾ lo impongano, è possibile il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, al successivo punto 4 sono individuati i criteri sulla base dei quali è possibile definire l'ordine di priorità degli interventi sia di risanamento che di miglioramento acustico.

3.3 Metodi di misura

L'effettuazione delle misure fonometriche e delle stime modellistiche per la predisposizione dei piani di risanamento deve avvenire con la metodologia indicata al precedente punto 2.1.1.

3.4 Collaudo e certificazione

Gli interventi di risanamento devono essere collaudati allo scopo di accertarne la rispondenza alle previsioni progettuali. Il collaudatore verifica la rispondenza dell'intera opera e delle sue parti a quanto previsto dal piano di risanamento. Il collaudatore deve essere un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'articolo 2 della L. 447/95.

4. Il piano di miglioramento acustico. Rinvio

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge, entro quattro anni dall'approvazione della classificazione acustica, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, devono adottare il piano di miglioramento acustico per il conseguimento dei valori di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, integrando, se del caso, il piano di risanamento acustico.

⁽⁸⁾ Cfr. in proposito art. 9 della L. 447/95.

Tale piano di miglioramento acustico è preordinato al raggiungimento dei valori acustici di qualità determinati dalla Tabella D del DPCM 14/11/1997.

Occorre precisare che i comuni, nelle aree in cui non si siano rilevati superamenti dei valori di attenzione e qualora lo ritengano opportuno, possono predisporre sin da subito il piano di miglioramento acustico per il perseguimento dei valori acustici di qualità.

La predisposizione dei piani comunali di miglioramento acustico deve essere effettuata utilizzando la metodologia precedentemente illustrata per la predisposizione dei piani di risanamento acustico, alla quale si fa espresso rinvio.

5. Criteri per la determinazione dell'ordine di priorità per l'esecuzione degli interventi di risanamento e di miglioramento acustico

Per la determinazione dell'ordine di priorità per l'esecuzione degli interventi di risanamento e di miglioramento acustico occorre attribuire, ad ogni intervento previsto, un punteggio.

Tale punteggio deve essere calcolato sommando i punti attribuiti a ciascun intervento sulla base dei seguenti criteri di priorità, definiti in base sia all'importanza dell'area su cui l'intervento insiste, sia alla maggiore o minore riduzione degli impatti sonori ambientali ottenibili con la realizzazione degli interventi medesimi.

Tipologia delle aree di previsto intervento:

a) aree ospedaliere, case di riposo:	punti 8
b) aree ad elevato valore di naturalità:	punti 6
c) aree scolastiche:	punti 6
d) aree prevalentemente residenziali:	punti 6
e) aree turistiche:	punti 5
f) aree di tipo misto:	punti 4
g) aree di intensa attività umana:	punti 3
h) aree prevalentemente industriali:	punti 2
i) aree esclusivamente industriali:	punti 1

Interventi conseguenti a superamenti del valore di riferimento di classe (valori di attenzione):

a) fino a 5 dBA:	punti 1
b) oltre 5 dBA fino a 10 dBA:	punti 3
c) oltre 10 dBA fino a 15 dBA:	punti 4
d) oltre 15 dBA fino a 20 dBA:	punti 6
e) oltre 20 dBA:	punti 8

Interventi conseguenti a superamento del valore di Leq diurno di 65 dBA nelle classi I, II, III e IV:

a) da 65 dBA fino a 70 dBA:	punti 3
-----------------------------	---------

b) oltre 70 dBA: punti 5

Interventi conseguenti a superamento del valore di Leq notturno di 55 dBA nelle classi I, II, III e IV:

a) da 55 dBA fino a 60 dBA: punti 5

b) oltre 60 dBA: punti 8

Numero di abitanti equivalenti interessati dall'intervento:

a) da 0 a 10 unità: punti 1

b) da 10 a 50 unità: punti 3

c) da 50 a 100 unità: punti 5

d) da 100 a 500 unità: punti 6

e) oltre 500 unità: punti 8

**CRITERI E MODALITÀ SEMPLIFICATE PER LA
PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

E

**CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA
RELAZIONE DI VALUTAZIONE
PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO**

(L.r. 9/2006, Artt. 8, co. 3 e 9, co. 3)

ALLEGATO III ALLA DGR N. 3355 IN DATA 10/11/2006

INDICE

1.	Premessa	2
2.	La relazione di previsione di impatto acustico	2
2.1	Opere, insediamenti ed attività soggetti alla relazione di previsione di impatto acustico	3
2.2	Contenuti della relazione di previsione di impatto acustico	4
2.3	Contenuti specifici della relazione di previsione di impatto acustico per determinate tipologie di opere, insediamenti ed attività	5
2.3.1	<i>Infrastrutture stradali</i>	5
2.3.2	<i>Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia</i>	6
2.3.3	<i>Aeroporti, aviosuperfici, eliporti</i>	7
2.3.4	<i>Discoteche, discobar, pub, bar e qualsiasi locale pubblico o privato dotato di impianti di diffusione sonora</i>	8
2.3.5	<i>Impianti sportivi o ricreativi</i>	9
2.3.6	<i>Centri commerciali e grandi strutture di vendita</i>	10
2.3.7	<i>Attività produttive, industriali o artigianali</i>	10
3.	La valutazione previsionale del clima acustico	11
3.1	Opere, insediamenti ed attività soggetti alla valutazione previsionale di clima acustico	12
3.2	Contenuti della valutazione previsionale di clima acustico	12
4.	Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico	13
4.1	Attività oggetto di autorizzazione	14
4.2	Contenuto della domanda di autorizzazione	15
4.2.1	<i>Attività temporanee di tipo cantieristico</i>	15
4.2.2	<i>Manifestazioni e spettacoli all'aperto e/o a carattere temporaneo</i>	16
5.	Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee in deroga	17
5.1	Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in deroga.....	17
6.	Misure, controlli e sanzioni	18
6.1	Misure e controlli	18
6.2	Sanzioni.....	18
	ALLEGATO I.....	19
	SCHEDA A.....	20
	SCHEDA B.....	21
	ALLEGATO II	22
	TABELLA 1	23
	TABELLA 2	24
	TABELLA 3	25

1. Premessa

Gli articoli 8 e 9 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9, recante “*Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico*”⁽¹⁾ (di seguito “Legge”) dispongono rispettivamente l’adozione dei seguenti strumenti, volti a prevenire gli effetti nocivi potenzialmente derivanti dall’esposizione al rumore ambientale conseguenti ad attività realizzate dall’uomo:

1. la relazione di previsione di impatto acustico. Tale relazione deve essere allegata:
 - a) ai progetti relativi alla realizzazione, al potenziamento e/o alla modifica (anche d’uso) di opere che costituiscono sorgenti di rumore nei confronti dell’ambiente circostante. La rumorosità può essere emessa dalla sorgente sia direttamente, sia indirettamente, mediante modifiche indotte sul traffico o, in generale, sulla rumorosità ambientale già originata da altre sorgenti;
 - b) alle domande relative allo svolgimento di attività che possano determinare un impatto sonoro significativo sull’ambiente circostante. Al riguardo, l’articolo 11 della Legge stabilisce che lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora determini un impatto sonoro significativo sull’ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente. La relativa domanda di autorizzazione, corredata dalla relazione di previsione di impatto acustico, deve essere presentata dal soggetto interessato al Comune che, sentita l’ARPA, può concedere l’autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente;
2. la valutazione previsionale di clima acustico. Tale relazione deve essere allegata al progetto per l’edificazione di nuovi insediamenti che si sostanziano in recettori sensibili nei confronti del rumore ambientale.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel prosieguo del presente documento sono illustrati i criteri da utilizzare per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e della valutazione previsionale di clima acustico. Un’apposita trattazione è inoltre dedicata alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico.

2. La relazione di previsione di impatto acustico

Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della Legge, la relazione di previsione di impatto acustico deve essere predisposta dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere o degli insediamenti di cui al successivo punto 2.1, e deve consentire:

- a) la valutazione comparativa tra lo scenario in assenza delle opere o degli insediamenti di prevista realizzazione (ante operam) e quello successivo alla loro realizzazione (post operam);
- b) la valutazioni previsionale del rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente;
- c) l’individuazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate da impianti o attività, nei casi in cui si preveda la possibilità di un superamento dei valori limite di emissione o di immissione, assoluti o differenziali.

Prima di procedere all’analisi del contenuto della relazione di previsione di impatto acustico, si rende necessario fornire le seguenti definizioni:

- a) **impatto acustico**: consiste negli effetti sonori prodotti o indotti in un determinata porzione di

⁽¹⁾ In B.U. 26 aprile 2006, n. 17.

territorio dall'insediamento di infrastrutture, opere, impianti attività o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all'internodi abitazioni ed edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti;

- b) recettore: trattasi di qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo⁽²⁾, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale; le aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti.

2.1 Opere, insediamenti ed attività soggetti alla relazione di previsione di impatto acustico

Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, della L. 447/95, la relazione di previsione di impatto acustico deve essere predisposta nei seguenti casi:

1. per la realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) o il potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, "*Nuovo Codice della Strada*"⁽³⁾;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. per il rilascio di:
 - a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto 1);
 - c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

L'art. 8 comma 1 della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico dispone altresì che "i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (...) devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico". Ne consegue che tutti i progetti sottoposti a valutazione d'impatto

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" (in G.U. 30 ottobre 1995, n. 254, suppl. ord) per ambiente abitativo si intende "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive".

⁽³⁾ In G.U. 18 maggio 1992, n. 114.

ambientale ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14, che non siano già contemplati ai precedenti casi 1 e 2 devono contenere la relazione di previsione di impatto acustico, o una dichiarazione sostitutiva di assenza di emissione sonore tali da perturbare o da modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, ovvero che non inducano aumenti significativi dei flussi di traffico, secondo quanto previsto al successivo punto 2.2. ultimo paragrafo.

L'articolo 8, comma 4, della Legge dispone altresì che, nel caso in cui l'opera o l'insediamento di prevista realizzazione siano soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale e alla predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, quest'ultima è allegata e costituisce parte integrante della documentazione soggetta a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Per la modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) o il potenziamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la relazione di previsione di impatto acustico può coincidere con la documentazione prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, qualora essa sia predisposta conformemente ai criteri ed ai contenuti stabiliti dal presente documento.

Ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)*"⁽⁴⁾, gli obblighi inerenti alla valutazione di impatto acustico, per le attività assoggettate alla disciplina in materia di IPPC, sono ricompresi nel procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) della Legge, qualora i comuni lo ritengano necessario per il raggiungimento delle finalità della Legge stessa, possono richiedere la relazione di previsione d'impatto acustico anche in casi non espressamente previsti.

Infine, gli organi di controllo possono richiedere la verifica acustica ad attività in esercizio atta a dimostrare il rispetto dei valori limite, in coerenza con le stime previsionali prodotte.

2.2 Contenuti della relazione di previsione di impatto acustico

La relazione di previsione di impatto acustico deve contenere le seguenti informazioni:

- a) la planimetria generale aggiornata (scala 1: 10000 o minore) con l'indicazione del perimetro della zona interessata dall'opera o dall'intervento;
- b) la classificazione acustica comunale della zona interessata dall'opera o dall'intervento, per un raggio comprendente l'area di prevedibile impatto acustico dell'opera medesima, o, in caso di classificazione acustica comunale non ancora approvata, il PRGC con l'indicazione in via presuntiva dell'area di prevedibile impatto acustico dell'opera della classe di destinazione d'uso, tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato "Criteri per la classificazione acustica del territorio" della presente deliberazione di Giunta regionale;
- c) il modello del fonometro e del microfono utilizzato per le misure fonometriche, le condizioni di taratura, le condizioni ambientali e meteorologiche al momento dei rilievi, il tempo di riferimento, il

⁽⁴⁾ In G.U. 22 aprile 2005, n. 93.

tempo di osservazione e il tempo di misura così come definiti dal D.P.C.M. 16 marzo 1998, recante *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*⁽⁵⁾;

- d) il modello di calcolo utilizzato per le valutazioni previsionali modellistiche ed i valori dei parametri di ingresso del modello, al fine di permettere una valutazione dell’adeguatezza della stima modellistica effettuata. Se le valutazioni previsionali non sono di tipo modellistico (ad esempio, realizzate per confronto con situazioni simili), vanno fornite tutte le indicazioni che permettano di valutare la congruenza delle valutazioni con la situazione in esame;
- e) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell’impatto acustico specificamente adottati al fine di assicurare il rispetto dei limiti o dei valori di riferimento previsti dalla normativa vigente, con valutazione del grado di attenuazione ottenibile in prossimità dei potenziali recettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell’opera proposta;
- f) la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli edifici e dei loro componenti in opera nonché i requisiti acustici degli impianti tecnologici, con l’indicazione dettagliata dei materiali e delle tecnologie utilizzati per contenere l’emissione di rumore verso l’esterno e verso le abitazioni e circostanti.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 12 della Legge, la relazione di previsione d’impatto acustico deve essere redatta o asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale.

Per le attività di cui al precedente punto 2.1 che non utilizzino macchinari o impianti rumorosi e che non prevedano la presenza di sorgenti sonore significative tali da perturbare o da modificare il clima acustico normalmente presente nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi, ovvero che non inducano aumenti significativi dei flussi di traffico, il legale rappresentante o il titolare dell’attività medesima può presentare una dichiarazione sostitutiva della documentazione di previsione di impatto acustico.

2.3 Contenuti specifici della relazione di previsione di impatto acustico per determinate tipologie di opere, insediamenti ed attività

2.3.1 Infrastrutture stradali

La documentazione di previsione di impatto acustico per la costruzione di nuove strade o per il potenziamento e la modifica del tracciato o delle caratteristiche comportanti variazioni di traffico su strade preesistenti, di ogni tipo⁽⁶⁾, deve contenere, oltre alle informazioni di cui al precedente punto 2.2:

- a) l’indicazione della tipologia di strada secondo le categorie di cui al D.P.R. 142/2004;
- b) la cartografia aggiornata in scala 1:5000 con indicazione del tracciato stradale e relative quote, l’indicazione delle costruzioni e di ogni altra struttura presente nell’area circostante, l’indicazione dell’ampiezza delle fasce di rispetto connesse all’infrastruttura oggetto di intervento o di nuova realizzazione;
- c) il riferimento esplicito a volumi di traffico, specificandone le eventuali modifiche e variazioni tramite stime previsionali e anche al volume di traffico indotto in corrispondenza di altre

⁽⁵⁾ In G.U. 1° aprile 1998, n. 76.

⁽⁶⁾ Tipologia di strada secondo la classificazione di cui al D.P.R. 33 marzo 2004, n. 142, recante *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”* (in G.U. 1° giugno 2004, n. 127).

infrastrutture stradali adiacenti. La previsione dei flussi di traffico nelle ore di punta e del flusso medio giornaliero su base oraria per le diverse categorie di veicoli (automobili, autobus, camion, ciclomotori...), indicandone altresì le relative velocità medie;

- d) l'individuazione sulla planimetria di un numero di punti sufficiente a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità dei recettori presenti o di previsto insediamento, con indicazione dei livelli sonori attesi;
- e) i risultati delle misure fonometriche dei livelli sonori o delle valutazioni modellistiche previsionali nei termini dei parametri previsti dalla normativa vigente e volte a caratterizzare lo stato "ante operam". La valutazione va estesa a tutta l'area di previsto impatto acustico⁽⁷⁾;
- f) il confronto dei livelli misurati o stimati con i valori limite previsti nelle fasce di rispetto e con i valori limite di zona al di fuori delle fasce di rispetto;
- g) la valutazione della popolazione residente nell'area per classi di incremento di multipli di 2 dBA del livello di esposizione a rumore;
- h) la previsione della rumorosità "post operam" riferita a scenari di traffico differenti (considerando anche quelli più gravosi dal punto di vista del rumore ambientale), qualora previsti in relazione a periodicità temporale del traffico o in relazione all'incertezza sull'entità del traffico medesimo. La previsione deve inoltre riferirsi ai diversi periodi temporali previsti dalla normativa vigente;
- i) la descrizione, dal punto di vista acustico (estensione, dimensioni, materiale, caratteristiche fonoisolanti-assorbenti, attenuazioni previste nell'area oggetto di previsione di impatto), di tutte le protezioni acustiche passive di prevista messa in opera, nonché l'uso di asfalti fonoassorbenti, o qualsiasi altro mezzo atto a ridurre l'immissione di rumore nell'ambiente oggetto dell'intervento.

2.3.2 Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa alla costruzione di nuove ferrovie e quella relativa al potenziamento e la modifica del tracciato o delle caratteristiche comportanti variazioni di traffico su quelle preesistenti, deve contenere, oltre alle informazioni di cui al precedente punto 2.2:

- a) l'indicazione della tipologia di linea ferroviaria⁽⁸⁾;
- b) la cartografia aggiornata in scala 1:5000 con indicazione del tracciato ferroviario e relative quote, l'indicazione delle costruzioni e di ogni altra struttura presente nell'area circostante, l'indicazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto connesse all'infrastruttura oggetto di intervento o di nuova realizzazione;
- c) la descrizione delle caratteristiche geometriche del tracciato ferroviario con indicazione del numero di binari, della tipologia di treni o del materiale rotabile transitanti a regime;
- d) il riferimento esplicito a volumi di traffico, specificandone i flussi nelle ore di punta diurne e notturne, il traffico massimo previsto per il periodo diurno e notturno e la composizione per categorie di convogli e tipologie di treni. I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio dell'infrastruttura ferroviaria;

⁽⁷⁾ Per area di impatto acustico si intende l'area per la quale la stima di rumorosità da traffico sulla nuova infrastruttura può comportare un incremento dei preesistenti livelli di rumorosità ambientale di almeno 1 dBA.

⁽⁸⁾ Ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" (in G.U. 4 gennaio 1999, n. 2).

- e) l'individuazione sulla planimetria di un numero di punti sufficiente a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità dei recettori presenti o di previsto insediamento con indicazione dei livelli sonori attesi;
- f) i risultati delle misure fonometriche dei livelli sonori o delle valutazioni modellistiche previsionali nei termini dei parametri previsti dalla normativa vigente e volte a caratterizzare lo stato "ante operam". La valutazione va estesa a tutta l'area di previsto impatto acustico⁽⁹⁾;
- g) il confronto dei livelli misurati o stimati con i valori limite previsti nelle fasce di rispetto e con i valori limite di zona al di fuori delle fasce di rispetto;
- h) la valutazione della popolazione residente nell'area per classi di incremento di multipli di 2 dBA del livello di esposizione a rumore;
- i) la previsione della rumorosità "post operam" riferita a scenari di traffico differenti (considerando anche quelli più gravosi dal punto di vista del rumore ambientale) ed ai diversi periodi temporali previsti dalla normativa vigente;
- j) la descrizione, dal punto di vista acustico (estensione, dimensioni, materiale, caratteristiche fonoisolanti-assorbenti, attenuazioni previste nell'area oggetto di previsione di impatto), di tutte le protezioni acustiche passive o delle soluzioni tecnologiche e organizzative di prevista messa in opera.

Si precisa che, nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma-ferro, la previsione di impatto acustico deve essere estesa anche a tali aree e al loro effetto sulla circolazione stradale della zona circostante.

2.3.3 Aeroporti, aviosuperfici, eliporti

Fermi restando gli adempimenti richiesti dalle norme acustiche specifiche in materia, l'apertura di nuove aviosuperfici ed eliporti, nonché la modifica, l'ampliamento e/o potenziamento di aeroporti esistenti devono comprendere, oltre alla zonizzazione aeroportuale nelle zone A, B e C di cui al D.M. 31 ottobre 1997 "*Metodologia di misura del rumore aeroportuale*"⁽¹⁰⁾, anche una previsione dell'impatto acustico ambientale complessivo sull'intero territorio interessato dal traffico di aeromobili. Tale documentazione è necessaria anche per le aree destinate agli atterraggi ed al decollo di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e deve contenere:

- a) l'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà e del gestore;
- b) la cartografia aggiornata in scala 1:5000 con posizionamento ed indicazione delle caratteristiche delle piste o dell'eliperficie, le testate e le possibili direzioni di decollo e di atterraggio;
- c) le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (*initial climb procedures*) e di atterraggio prese in considerazione e quelle proposte per minimizzare l'impatto acustico al suolo;
- d) l'indicazione, e la quantificazione per le infrastrutture stradali e ferroviarie circostanti, delle possibili variazioni dei flussi di traffico e, quindi, anche il possibile aumento dei livelli di rumorosità di zona, a seguito della realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera;
- e) i risultati delle misure fonometriche dei livelli sonori o delle valutazioni modellistiche previsionali

⁽⁹⁾ Vedi nota 7

⁽¹⁰⁾ In G.U. 15 novembre 1997, n. 267.

nei termini dei parametri previsti dalla normativa vigente e volte a caratterizzare lo stato di fatto esistente;

- f) la documentazione descrittiva del previsto impatto, con in particolare :
- 1) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime del rumore aeroportuale e dei dati di ingresso al modello, delle procedure di decollo e di atterraggio e delle rotte utilizzate nel calcolo di stima d'impatto acustico al suolo;
 - 2) la distribuzione dei voli e la tipologia di aeromobili interessati al traffico giornaliero nel periodo diurno e in quello notturno, e a quello durante la settimana, considerando una stima di massima del giorno con il maggiore numero di movimenti (*busy day*) e le condizioni peggiori di traffico sulla base degli aeromobili più rumorosi che esercitano sull'infrastruttura;
 - 3) la predisposizione di almeno 2 scenari di previsione del traffico aereo ad 1 anno ed a 5 anni dall'entrata in esercizio, nonché lo scenario previsto nell'ipotesi di massimo sviluppo;
 - 4) il calcolo delle curve di isolivello di 60, 65, 75 dBA di L_{VA} sulla base dello scenario a maggiore impatto e l'indicazione dei livelli di rumore di L_{aeqTR} prodotto dalle attività aeroportuali nel loro complesso ed immesso in prossimità di recettori (almeno un punto presso ogni centro abitato o frazione);
 - 5) la stima della popolazione esposta ai livelli di rumore complessivamente prodotti durante tutti i sorvoli per gli intervalli temporali individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici dalla medesima previsti e quelli ritenuti utili alla caratterizzazione del rumore derivante dalle attività aeree e della rumorosità residua delle aree analizzate

Il rumore prodotto nello svolgimento di attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile non rientra nel campo di applicazione del Decreto 31 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello stesso.

2.3.4 Discoteche, discobar, pub, bar e qualsiasi locale pubblico o privato dotato di impianti di diffusione sonora

La previsione di impatto acustico ambientale per la realizzazione, la modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) l'ampliamento e/o il potenziamento di questi locali deve contenere, oltre alle informazioni di cui al precedente punto 2.2:

- a) la cartografia aggiornata in scala 1:5000 dell'area oggetto del previsto intervento con l'indicazione della tipologia e delle caratteristiche dei locali o delle strutture;
- b) la descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti acustiche del locale o struttura, compresi dispositivi accessori come impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione e di diffusione sonora;
- c) per ogni singola sorgente, la dislocazione rispetto ai locali (interna o esterna), le modalità ed i tempi di funzionamento ed una descrizione dei dati, forniti dai produttori o disponibili in letteratura, sui livelli di potenza sonora e/o sui livelli sonori a distanza nota;
- d) la caratterizzazione dello stato di fatto sulla base delle misurazioni fonometriche e/o delle stime modellistiche e previsionali relative alla rumorosità immessa in ambiente esterno, con valutazione dei livelli di rumorosità nelle aree circostanti con particolare riguardo alle abitazioni;
- e) la previsione dei livelli sonori al confine di proprietà e presso i recettori ,considerando anche la

rumorosità connessa alla presenza degli avventori, alla variazione dei flussi di traffico legati all'accesso e al deflusso dal locale, all'utilizzo delle zone adibite a posteggio;

- f) le caratteristiche di emissione delle sorgenti, considerando la presenza di eventuali componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza per consentire la valutazione del livello differenziale diurno (se del caso) e notturno all'interno di tutte le abitazioni interessate dalle immissioni sonore, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle eventualmente site nello stesso stabile del locale di prevista apertura. Le valutazioni di cui ai precedenti punti dell'elencazione devono fare riferimento in modo specifico ai tipi di diffusori acustici di prevista installazione, alla loro dislocazione nel locale, alle loro caratteristiche di emissione acustica e alla loro regolazione di amplificazione e deve essere segnalata l'eventuale installazione di limitatori acustici elettronici e meccanici;
- g) per i locali collocati all'interno di edifici residenziali, la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi separatori attraverso i quali può avvenire la trasmissione del rumore;
- h) la capacità ricettiva massima dell'esercizio, gli orari di apertura nei vari giorni della settimana, l'eventuale utilizzo di aree esterne (diffusione di musica all'aperto) e l'indicazione della possibilità di effettuare musica dal vivo (in questo caso è richiesta una simulazione realistica delle condizioni di intrattenimento);
- i) il confronto dei livelli medi settimanali e annuali stimati durante l'utilizzo dei locali con i valori limite di emissione, di immissione e di qualità di zona.

Le valutazioni innanzi elencate richiedono misure della rumorosità ambientale prima della prevista apertura del nuovo locale o della modifica di locali esistenti (valutazione ante-operam). Esse devono essere effettuate nelle stesse condizioni di esercizio previsto dei locali, considerando, per quanto riguarda la stima previsionale del livello differenziale, le condizioni più sfavorevoli: finestre aperte per rumore immesso per via aerea, finestre chiuse per rumore immesso per via strutturale; rumore residuo minimo (condizione che in genere si verifica in piena notte).

2.3.5 Impianti sportivi o ricreativi

Nel caso di impianti per attività sportive o ricreative (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti anche ad esercizio stagionale, quali i parchi di divertimento) intrinsecamente rumorose, come poligoni di tiro, impianti per l'innervamento artificiale, campi per trial o motocross ecc. la previsione di impatto acustico deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al precedente punto 2.2:

- a) la cartografia aggiornata in scala 1.5000 della zona oggetto dell'intervento con l'indicazione delle costruzioni e di ogni altra struttura presente nell'area circostante, delle sorgenti acustiche connesse all'uso dell'impianto e di eventuali sorgenti acustiche accessorie (quali amplificatori per annunci al pubblico) in grado di produrre immissione di rumore in ambiente;
- b) la valutazione previsionale dei livelli sonori ambientali nei termini dei parametri previsti dalla normativa vigente, estesa a tutta l'area di impatto acustico⁽¹¹⁾
- c) le caratteristiche di emissione delle sorgenti, considerando la presenza di eventuali componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza per consentire la valutazione del livello differenziale diurno (se del caso) e notturno all'interno delle tutte le abitazioni interessate dalle immissioni sonore, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle eventualmente site nello stesso

⁽¹¹⁾ Vedi nota 7

stabile del locale di prevista apertura;

- d) la stima dell'impatto acustico sulle aree circostanti dovuto alle variazioni di flusso di traffico sulla viabilità esistente in occasione di manifestazioni sportive o ricreative nel caso di impianti per attività sportive o ricreative di per sé non rumorose, ma in grado di mobilitare un pubblico consistente (caso tipico stadi di calcio);
- e) la prevista durata e frequenza delle manifestazioni;
- f) il confronto dei livelli stimati con i valori limite di emissione, di immissione e di qualità di zona e con quelli previsti per le fasce di rispetto delle strade;
- g) la valutazione della popolazione residente nell'area di impatto acustico per classi di incremento di multipli di 2 dBA del livello di esposizione a rumore.

2.3.6 Centri commerciali e grandi strutture di vendita

Nel caso di centri commerciali e di grandi strutture di vendita di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*⁽¹²⁾, in grado di richiamare un pubblico numeroso, la previsione di impatto acustico, oltre alle informazioni di cui al precedente punto 2.2, deve comprendere:

- a) la cartografia aggiornata in scala 1:5000 della zona oggetto dell'intervento con l'indicazione delle costruzioni e di ogni altra struttura presente nell'area circostante;
- b) la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture interessate, con descrizione delle attività, degli impianti e delle apparecchiature rumorose previste (quali quelle per le operazioni di carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, ecc.);
- c) l'indicazione della collocazione delle singole sorgenti sonore rispetto all'edificio commerciale e la relativa descrizione dei dati. forniti dal produttore o disponibili in letteratura. relativi ai livelli di potenza sonora e/o livelli sonori a distanza nota;
- d) la stima delle variazioni di flusso di traffico indotte rispetto al regime preesistente e delle conseguenti variazioni di rumorosità ambientale, con particolare riferimento alle aree attrezzate per lo scarico/carico e a quelle destinate a posteggio, se prossime ad ambienti abitativi;
- e) la valutazione dei livelli sonori previsti al confine di proprietà o presso i recettori, considerando la presenza di eventuali componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza. La valutazione del livello differenziale diurno (se del caso) e notturno all'interno delle abitazioni interessate dalle immissioni sonore, con particolare riferimento a quelle eventualmente site nello stesso stabile del locale di prevista apertura;
- f) il confronto dei livelli stimati con i valori limite delle fasce di rispetto e, all'esterno di esse, con i valori limite di zona.

2.3.7 Attività produttive, industriali o artigianali

Nel caso di attività produttive, industriali o artigianali la previsione di impatto acustico ambientale deve comprendere, oltre a quelle generali anche le seguenti informazioni:

- a) la cartografia aggiornata in scala 1:5000 della zona oggetto del previsto intervento, con

⁽¹²⁾ In G.U. 24 aprile 1998, n. 95.

- l'indicazione delle costruzioni e di ogni altra struttura presente nell'area circostante;
- b) la tipologia dell'attività, il codice ISTAT e la categoria di appartenenza;
 - c) l'indicazione di tutte le sorgenti acustiche interne ed esterne all'insediamento in grado di produrre immissione di rumore in ambiente, siano essi macchinari o dispositivi accessori come impianti di ventilazione o di condizionamento, con la descrizione del ciclo tecnologico di funzionamento;
 - d) la valutazione previsionale dei livelli sonori ambientali nei termini dei parametri previsti dalla normativa vigente, estesa per tutta l'area di impatto acustico⁽¹³⁾;
 - e) l'indicazione della presenza di componenti impulsive o tonali, o tonali in bassa frequenza e la valutazione del livello differenziale diurno e (se del caso) notturno all'interno di tutte le abitazioni interessate dalle immissioni sonore, con particolare riferimento a quelle eventualmente site nello stesso stabile sede dell'attività di prevista apertura;
 - f) il confronto dei livelli stimati con i valori limite di zona;
 - g) la valutazione della popolazione residente nell'area di impatto acustico per classi di incremento di multipli di 2 dBA del livello di esposizione a rumore.

Inoltre, limitatamente agli impianti industriali, occorre altresì fornire:

- 1) la descrizione delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno e notturno, specificandone la durata (continua o discontinua), la frequenza di esercizio e le fasi che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
- 2) la specificazione della durata totale delle attività che producono rumore a tempo parziale durante il periodo diurno;
- 3) l'elencazione dei livelli sonori (ante operam) rilevati in posizioni rappresentative per la rumorosità immessa nell'ambiente esterno e presso abitazioni.

Le stime di cui sopra implicano una valutazione della rumorosità ambientale preesistente nell'area oggetto di previsione di impatto. La valutazione di impatto acustico deve riferirsi a tempi di utilizzo dei macchinari e cicli di lavorazione definiti nonché ai diversi periodi temporali previsti dalla normativa vigente.

3. La valutazione previsionale del clima acustico

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge, la relazione di valutazione previsionale del clima acustico⁽¹⁴⁾ deve essere predisposta dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere o degli insediamenti di cui al successivo punto 3.1, e deve consentire:

- a) la valutazione del clima acustico nell'area di previsto nuovo insediamento, da effettuare tenendo conto non solo delle condizioni preesistenti all'insediamento medesimo, ma anche delle modificazioni nel clima acustico di zona indotte direttamente o indirettamente dalla realizzazione del nuovo insediamento;
- b) la valutazione previsionale del rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente;

⁽¹³⁾ vedi nota 7

⁽¹⁴⁾ Con clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali.

- c) l'individuazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni sonore, nei casi in cui si preveda la possibilità di un superamento dei valori limite di emissione o di immissione, assoluti o differenziali.

La relazione di valutazione previsionale di clima acustico, redatta secondo i criteri indicati nei successivi articoli, deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

3.1 Opere, insediamenti ed attività soggetti alla valutazione previsionale di clima acustico

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della L. 447/95, è fatto obbligo di produrre la relazione di valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punto 2.1.

3.2 Contenuti della valutazione previsionale di clima acustico

La relazione di valutazione previsionale di clima acustico deve contenere le seguenti informazioni:

- a) la planimetria aggiornata (scala 1: 10000 o minore) dell'area interessata dal nuovo previsto insediamento e delle zone adiacenti, con l'indicazione delle sorgenti sonore in grado di influire sul clima acustico del nuovo insediamento;
- b) la classificazione acustica dell'area in esame, se già effettuata;
- c) la planimetria del nuovo previsto insediamento, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e degli spazi funzionali;
- d) la mappa dei livelli di rumorosità presenti nell'area o nel volume di previsto insediamento. Essa deve essere predisposta attraverso misure strumentali, eventualmente integrate da stime previsionali modellistiche. La stima dei livelli di rumorosità deve tenere conto della presenza dell'opera medesima e delle possibili modificazioni dei livelli di rumorosità ambientale indotti direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso la modificazione dei flussi di traffico nelle aree circostanti) dalla presenza delle opere di prevista realizzazione. Qualora l'insediamento previsto sia esteso in altezza, la descrizione deve comprendere adeguatamente tutto lo spazio tridimensionale interessato dall'opera;
- e) In tutti i casi di misure fonometriche il modello del fonometro e del microfono utilizzati per i rilievi strumentali, le condizioni di taratura, le condizioni ambientali e meteorologiche il tempo di riferimento, il tempo di osservazione e il tempo di misura così come definiti dal D.P.C.M. 16 marzo 1998;
- f) in tutti i casi di valutazioni previsionali modellistiche, il modello di calcolo utilizzato ed i valori dei parametri di ingresso del modello necessari alla valutazione dell'adeguatezza della stima modellistica effettuata; in tutti i casi di valutazioni previsionali non di tipo modellistico (ad esempio,

realizzate per confronto con situazioni simili), tutte le indicazioni che permettano di valutare la congruenza delle valutazioni con la situazione in esame;

- g) le caratteristiche di eventuali sistemi di mitigazione passiva del rumore ambientale adottati nel progetto dell'insediamento ed in particolare la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera con l'indicazione dettagliata dei materiali e delle tecnologie utilizzati per contenere l'immissione di rumore verso l'interno dell'edificio.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della Legge, la relazione di valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta o asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale.

4. Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Le attività rumorose temporanee sono le attività rumorose che si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Sono considerate attività rumorose temporanee:

- le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile tra cui:

- 1) attività di intrattenimento o spettacolo, quali concerti, serate musicali, feste, balli, cinema all'aperto, promosse o gestite da associazioni, enti pubblici e privati, privati; i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo
- 2) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni, ecc.), quali piano-bar, serate musicali, feste, balli;
- 3) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.
- 4) i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali.
- 5) le manifestazioni religiose.

- I cantieri itineranti: cantieri edili e stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali, cantieri industriali, ecc.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della L. 447/95, è compito delle regioni definire le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi o comunque, come specificato dall'articolo 11 della Legge, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante.

Per le attività rumorose temporanee svolte all'aperto o sotto tensostrutture devono essere adottate, da parte dei responsabili, gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine devono essere tali da garantire la massima riduzione del disturbo.

Per le attività temporanee che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi e che non prevedono la presenza di sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico nell'ambiente esterno e negli

ambienti abitativi, ovvero che non comportano aumenti dei flussi di traffico in grado di aumentare la rumorosità indotta, il legale rappresentante o il titolare dell'attività medesima può presentare una dichiarazione sostitutiva della documentazione di previsione di impatto acustico.

Ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, lettera h) della L. 447/95, l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile può essere concessa dal comune anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della legge medesima, nel rispetto tuttavia delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Le citate domande di autorizzazione devono essere presentate al Comune dalle persone fisiche o giuridiche interessate allo svolgimento dell'attività o della manifestazione.

Si rinvia al punto 4.1 dell'allegato "Criteri per la classificazione acustica del territorio" della presente deliberazione di Giunta regionale per quanto attiene all'individuazione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. In tale sede occorre semplicemente specificare che le aree da destinarsi allo svolgimento delle citate attività devono possedere caratteristiche tali da non penalizzarle acusticamente, consentendo quindi un agevole rispetto dei limiti di zona dell'area dove sono localizzati i recettori (popolazione residente). Non dovrebbero inoltre creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze (non vi deve essere comunque presenza di abitazioni all'interno di queste aree), anche per tutti gli aspetti non direttamente acustici collegati alle manifestazioni (quali traffico indotto, difficoltà di posteggio, collegamenti alla viabilità principale).

4.1 Attività temporanee non oggetto di autorizzazione

Non sono soggette alla autorizzazione comunale per attività rumorose temporanee:

- a) le attività eseguite con ordinanze contingibili ed urgenti. Non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente documento, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e, pertanto, si intendono autorizzati in deroga, i cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc....) e per il pronto intervento sul suolo pubblico. E' facoltà del comune specificare con regolamento i requisiti e le disposizioni per le ditte o gli enti abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità;
- b) le attività che il comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della Legge, può esentare dall'obbligo di autorizzazione in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse;
- c) le altre attività, di seguito elencate, che non sono tenute al rispetto (e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, purché vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. Tali attività sono:
 - l) le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgano dalle ore 09:00 alle ore

22:00. Tali manifestazioni necessitano di autorizzazione qualora si svolgano al di fuori del citato orario;

- II) le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili;
- III) la manutenzione aree verdi e del suolo pubblico. Il Comune può tuttavia specificare, nel regolamento di cui all'articolo, 6 comma 1, lettera e), della L. 447/95 requisiti e disposizioni specifiche dirette alle imprese o gli enti abilitati ad erogare tale servizio;
- IV) la pulizia meccanica delle strade, delle aree mercatali e la raccolta di RSU. Il Comune può tuttavia specificare nel regolamento di cui all'articolo, 6 comma 1, lettera e), della L. 447/95 requisiti e disposizioni specifiche per le imprese o gli enti abilitati ad erogare tale servizio.

I Comuni possono esentare dalla richiesta di autorizzazione l'esercizio pubblico delle piste da sci, ivi compresa la battitura, e l'utilizzo di apparecchiature mobili per l' innevamento artificiale, ferma la conformità acustica ai valori di omologazione CEE, relativamente alle potenze sonore delle apparecchiature utilizzate.

4.2 Contenuto della domanda di autorizzazione

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune utilizzando l'apposita domanda di cui all' allegato I, producendo la seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) generalità e recapito telefonico del soggetto responsabile della gestione acustica della manifestazione o dell'attività, che deve garantire la reperibilità durante il relativo svolgimento e che deve fungere da tramite con il servizio tutela ambiente del comune e con gli organi di controllo (ARPA, Forestale, Polizia Municipale);
- c) denominazione della manifestazione o attività e ubicazione dell'area di svolgimento.

Oltre alla documentazione innanzi elencata, i soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per le attività di seguito riportate devono fornire le informazioni complementari specificate.

4.2.1 Attività temporanee di tipo cantieristico

Per le attività temporanee di tipo cantieristico, fisso o itinerante, qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, come specificato dall'art. 11 della Legge, determinino un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, la domanda deve contenere una relazione di previsione di impatto acustico con le seguenti informazioni:

- a) planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m.; l'indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, ubicazione dei macchinari rumorosi fissi e di transito delle sorgenti sonore mobili del cantiere temporaneo;

- b) l'indicazione sulla planimetria medesima dei recettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura o di riposo, luoghi di culto...) e degli edifici abitativi sul primo fronte esposto in ogni direzione e/o di aree fruite dalla cittadinanza. Va indicata inoltre la classificazione acustica della zona, se già eseguita;
- c) data di inizio e di prevista fine del cantiere, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose con relativo crono-programma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale utilizzo;
- d) stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative in corrispondenza dei recettori più esposti o eventuale caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore utilizzate, con indicazione della potenza acustica ovvero del livello di pressione sonora ad una data distanza. Eventuale diagramma di irradiazione acustica dell'apparecchio/degli apparecchi rumorosi e indicazione dell'omologazione acustica dei macchinari rumorosi utilizzati;
- e) indicazione della conformità in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come richiesto dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*"⁽¹⁵⁾, e le indicazioni degli accorgimenti necessari a minimizzare l'impatto acustico dell'attività di cantiere sugli ambienti di vita circostanti.

4.2.2 Manifestazioni e spettacoli all'aperto e/o a carattere temporaneo

Per le attività temporanee quali manifestazioni o spettacoli in luogo pubblico o aperti al pubblico, qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, come specificato dall'art. 11 della Legge, determinino un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, la domanda deve contenere una relazione di previsione di impatto acustico con le seguenti informazioni:

- a) programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- b) planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione. Va indicata inoltre la zonizzazione acustica della zona, se già eseguita;
- c) descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori e eventuale indicazione della potenza acustica ovvero del livello di pressione sonora ad una distanza data e del suo diagramma di irradiazione acustica), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione e l'esposizione del pubblico (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- d) descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione;

⁽¹⁵⁾ In G.U. 21 novembre 2002, n. 273.

e) stima dei livelli di rumore immessi in ambiente, con particolare riferimento alle abitazioni e in genere ai recettori circostanti più esposti. Tale valutazione deve considerare anche il rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico sulle strade interessate e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

5. Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee in deroga

Qualora le attività temporanee di cui al precedente punto 4.1, per le quali l'autorizzazione non sia espressamente esclusa, prevedano l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, in grado di produrre il superamento dei limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell'area o i limiti differenziali di immissione, esse sono sempre tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga.

La richiesta di autorizzazione in deroga va segnalata nell'apposito spazio riservato all'interno della domanda allo svolgimento di attività rumorosa temporanea (allegato I domande A e B).

Gli spettacoli e le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo debbono assicurare il rispetto, all'interno dell'area in cui si svolgono, di un limite di esposizione per il pubblico presente ai fini della tutela della salute degli avventori. Il limite da rispettare è di 108 dB(A) L_{ASmax} da misurarsi in prossimità della posizione maggiormente esposta al rumore occupabile dal pubblico.

Lo svolgimento di talune altre attività o l'utilizzo di particolari attrezzature rumorose (quali attrezzature da giardino, cannoncini antistorno per ogni uso, pubblicità fonica, allarmi antifurto, dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine, ecc.), ferma la conformità acustica ai valori di omologazione CEE, relativamente alle potenze sonore delle apparecchiature utilizzate, può essere oggetto di specifica regolamentazione da parte dei Comuni.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio.

5.1 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in deroga

Il comune, nel concedere l'autorizzazione in deroga, deve indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari e limiti di immissione.

Nel provvedimento di autorizzazione in deroga, il comune potrà prescrivere, su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante e, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà, se necessario, imporre nel corso della manifestazione ulteriori limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa con eventuale relazione tecnica allegata dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione, a disposizione del personale addetto ai controlli.

Esempi di prescrizioni comunali relative a durata, orari, livelli di emissione, accorgimenti tecnici per la riduzione delle emissioni sonore, sono di seguito riportati nelle tabelle allegate sub II.

Le attività autorizzate in deroga non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, né ad esse si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo presso i recettori più prossimi.

6. Misure, controlli e sanzioni

6.1 Misure e controlli

Tutti i valori di seguito riportati sub II devono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico, con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16 marzo 1998.

Il tempo di misura del Livello Equivalente di pressione sonora ponderato A deve essere rappresentativo della descrizione acustica della sorgente sonora in esame e in ogni caso ≥ 15 minuti.

L'attività di controllo di cui al presente regolamento è svolta dai soggetti di cui all'articolo 16 della Legge.

6.2 Sanzioni

Per le sanzioni e gli eventuali provvedimenti restrittivi si rinvia alla Legge

ALLEGATO I

**SCHEDE PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

CANTIERI EDILI O ASSIMILABILI

SCHEDA A

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSA
TEMPORANEA DI CANTIERE EDILE O ASSIMILABILE

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

SCHEDA B

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO PER MANIFESTAZIONI E
SPETTACOLI RUMOROSI A CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO PUBBLICO O APERTE
AL PUBBLICO

SCHEDA A

Al Sindaco del Comune di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

e residente in _____, via _____ n: _____

in qualità di _____ della _____

_____ C.F. o P.IVA _____

Sede legale in _____ via : _____ n. _____

Recapito telefonico. _____

Responsabile della gestione acustica Sig. _____ Tel. _____

CHIEDE

L'autorizzazione per svolgimento di attività temporanea rumorosa ai sensi dell'art. 11, co. 1, della L.R. n. 9/2006 per l'attivazione di un cantiere edile o assimilabile :

con sede in via . _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

nei giorni dal _____ al _____ con orari dalle ore _____ alle ore _____

per la tipologia e l'entità delle lavorazioni si richiede l'autorizzazione in deroga ai valori limite previsti all'art. 2 della L.447/95.

Il sottoscritto dichiara che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

SCHEDA B

Al Sindaco del Comune di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

e residente in _____, via _____ n: _____

in qualità di _____ della _____

_____ C.F. o P.IVA _____

Sede legale in _____ via : _____ n. _____

Recapito telefonico. _____

Responsabile della gestione acustica Sig. _____ Tel. _____

CHIEDE

L'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea di tipo manifestazione o spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo:

_____ con sede in via . _____ n. _____

in area appositamente destinata dal comune

in altra area

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

nei giorni dal _____ al _____ con orari dalle ore _____ alle ore _____

per la tipologia di impianti e sorgenti sonore impiegati durante la manifestazione/spettacolo si richiede l'autorizzazione in deroga ai valori limite previsti all'art. 2 della L.447/95.

Il sottoscritto dichiara che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

ALLEGATO II

ESEMPI DI PRESCRIZIONI COMUNALI RELATIVE A DURATA, ORARI E LIVELLI DI RUMOROSITA' IMMESSI PRESSO RECETTORI SENSIBILI

TABELLA 1

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari e/o attrezzature rumorose.

**IN AREE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO,
OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

(Art 4, co. 1, lett. a) della L. 447/95)

Ubicazione dell' area	Affluenza	Numero massimo dei giorni/anno concessi	Durata derogata in ore	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite in facciata LASlow dB(A)	Limite orario
Individuazione cartografica scala 1:2000	Afflusso atteso > 2000 persone	10	4*	70	75	23.30 (i) 00.30 (ii)
	Afflusso atteso > 200 persone	20	4*	65	70	23.30 (i) 00.30 (ii)

(i) feriali e festivi

(ii) venerdì e prefestivi

Per località turistiche durante il periodo estivo (luglio – agosto) i limiti orari possono essere incrementati fino ad 1 ora.

Per gli spettacoli e manifestazioni che utilizzano impianti di diffusione sonora la durata dell'autorizzazione in deroga può essere aumentata di 2 ore al fine di consentire le operazioni di *sound check* pomeridiane che non dovranno comunque essere condotte prima delle ore 16.00.

TABELLA 2

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO. OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Ubicazione dell'area	Tipo di manifestazione	Numero massimo dei giorni concessi (gg)	Durata derogata in ore	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite in facciata LASlow dB(A)	Limite Orario
Individuazione cartografica scala 1:2000	Concerti all'aperto	3 (non consecutivi)	3	90	95	23.00
	Concerti al chiuso (tenuti in luoghi non espressamente dedicati tipo palazzotti sport ecc.)	10	4	70	75	23.30
	Serate di Discoteca all'aperto o in tensostruttura	6 (non consecutivi)	3	70	75	23.30
	Piano bar o serate di musica dal vivo (ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture, a complemento dell'attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie ecc.).	10 al mese ⁽¹⁾ (alta stagione)	3	70	75	24.00
		5 al mese ⁽¹⁾ (bassa stagione)	3	70	75	24.00

NOTA: (1) Inteso come numero massimo di giornate derogabili concesse in tutta l'area interessata, in cui si abbia la ricaduta acustica delle attività autorizzate e per serate comunque non consecutive.

TABELLA 3

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali, industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285.

Ubicazione dell' area	Luogo di esecuzione	Tipo di lavorazioni e utilizzo attrezzature	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite nell'ambiente disturbato a finestre chiuse LAeq dB(A)	Fascia oraria autorizzata
Individuazione cartografica scala 1:2000	in ambiente esterno	Normali lavorazioni edili	70	/	dalle 07.00 alle 20.00
		Lavorazioni rumorose tipo demolizioni o escavazioni o impiego di martelli pneumatici, seghe circolari, macchine ad aria compressa, flessibili ecc...	70	/	dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
	all'interno di fabbricati	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria	/	60	dalle 08.30 alle 19.00
		Demolizioni di ogni tipo	/	65	dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00